

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 3

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 56

##### SEDE REFERENTE

*Lunedì 11 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Morando.*

##### La seduta comincia alle 11.25.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che, allo scopo di assicurare un più agevole svolgimento dei lavori, il testo del disegno di legge in esame è stato ripartito in aree tematiche, a loro volta

raggruppate per macroaree, elaborate sulla base del testo presentato al Senato (S. 2960), come risultante a seguito dello stralcio predisposto dal Presidente del Senato (S. 2960, annesso) e delle ulteriori materie introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In particolare, per quanto riguarda i commi da 1 a 684 dell'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato, corrispondenti alle disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge di bilancio, avverte che gli stessi, come detto, sono stati raggruppati per aree tematiche, a loro volta suddivise in macroaree, individuate sulla base del predetto disegno di legge di bilancio presentato al Senato.

Avverte che le predette aree tematiche sono state identificate con un numero progressivo, corrispondente a quello degli articoli recati dall'atto Senato 2960 (annesso) e comprendono uno o più commi vertenti sulla medesima materia.

Evidenzia che, in tale quadro, la numerazione degli emendamenti indica dunque, con il primo numero, proprio la materia

cui si riferisce ciascun emendamento, mentre il secondo numero, come di consueto, identifica specificamente l'emendamento.

Per quanto riguarda invece gli articoli successivi all'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato, corrispondenti alle disposizioni contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio, avverte che gli stessi sono stati analogamente indicati per aree tematiche con una numerazione consecutiva rispetto a quella assegnata alle aree tematiche della Sezione I, a partire dal numero 103 sino al numero 120, come nel testo originario del disegno di legge presentato al Senato.

Avverte infine che è stato pertanto predisposto dagli uffici un documento, che è in distribuzione, da cui risulta il disegno di legge di bilancio, nel testo trasmesso dal Senato, suddiviso per macroaree ed aree tematiche, secondo i criteri dianzi indicati, con una succinta descrizione, nella colonna di destra, del contenuto di ciascun comma o gruppi di commi, evidenziando altresì in corsivo i commi corrispondenti a disposizioni introdotte o modificate dal Senato.

Avverte che sono state presentate 5.865 proposte emendative riferite al disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).

Ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile.

In questo quadro, fa presente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio ha adottato all'unanimità un documento contenente alcune linee guida di carattere procedurale che, come risulta dalla lettera trasmessa in data 28 ottobre 2016 dalla Presidente della Camera ai presidenti delle Commissioni permanenti, potranno senz'altro costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni

del Regolamento della Camera, come interpretate dalla Giunta per il Regolamento con il parere del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni permanenti nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della nuova disciplina contabile.

Sotto quest'ultimo aspetto, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. Inoltre fa presente che, come risulta nel parere reso dalla Commissione bilancio alla Presidente della Camera nella seduta del 2 novembre 2016, per effetto della nuova disciplina contabile, si è verificato « un sostanziale ampliamento dei contenuti della manovra rispetto alla legge di stabilità che deriva dal fatto che l'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, nel definire i contenuti esclusivi della prima sezione, da un lato ha previsto la possibilità di introdurre norme di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento, dall'altro non ha riprodotto i contenuti della disposizione di cui all'abrogato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa ».

Alla luce dei predetti criteri, comunica che risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:

gli identici XIII Commissione 3.5 e Zanin 3.203, i quali prevedono che l'obbligo, vigente per le amministrazioni pubbliche, di acquisire servizi a titolo oneroso solo in base a procedure ad evidenza

pubblica, non si applica ai servizi forniti da cooperative e altri enti di diritto privato operanti nel campo del legname e della filiera foresta-legno-energia;

gli identici Guidesi 3.8 e Rampelli 3.149, i quali modificano la disciplina relativa all'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi;

Camani 3.48, Abrignani 3.193, gli identici Allasia 3.23, Bini 3.226, Turco 3.169 e Verini 3.49, nonché gli identici Laffranco 3.179, Alberto Giorgetti 3.183, Marguerettaz 3.210, che recano disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle strutture alberghiere;

Realacci 3.217 e gli identici Bernardo 3.95, Fanucci 3.191 e VI Commissione 3.251, i quali derogano alla disciplina del condominio prevista dal codice civile, prevedendo che i lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei condomini sono eseguibili anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria;

Galgano 3.118, limitatamente al comma 9-bis, il quale modifica la nozione di mutazione d'uso rilevante dell'immobile contenuta nel testo unico dell'edilizia, e al comma 9-quater, il quale prevede che l'utilizzo dell'immobile diverso da quello previsto dalla classificazione urbanistica o catastale è consentito solo per immobili che non siano stati dati in locazione nell'ultimo anno;

Schullian 3.136, che prevede alcune fattispecie di esenzione dall'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica nei contratti di compravendita immobiliare;

Tancredi 3.161, il quale prevede che nelle regioni Obiettivo convergenza, per il periodo 2017-2021, le locazioni di immobili commerciali aventi ad oggetto attività di commercio di vicinato sono regolate dal codice civile;

Marantelli 3-bis.27, che consente la cessione degli alloggi assistiti da contributi direttamente ai soci assegnatari, nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Causin 3-bis.33 e 3-bis.34, che estendono la durata del periodo in cui operano gli effetti della trascrizione del contratto preliminare nell'ambito della disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 133 del 2014;

Guidesi 4.6, che autorizza la libera circolazione su strada e su piste ciclabili dei velocipedi ad assistenza elettrica;

IX Commissione 4.53 e gli identici Garofalo 4.20 e Cenni 4.44, che prevedono, in caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio del trasporto pubblico locale, la possibilità di annullamento della sanzione allorché esso venga esibito successivamente;

Menorello 4.22 e 4.23, che recano disposizioni in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

IX Commissione 4.54, che reca disposizioni in materia di procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

Capodicasa 8.53, il quale dispone che i documenti trasmessi alle Camere debbano pervenire esclusivamente in formato PDF;

Sgambato 8.61, che reca disposizioni relative alla definizione di uno specifico accordo di programma quadro per la regione Campania;

Guidesi 10.7, che modifica l'articolo 193 del Codice della Strada, disponendo l'istituzione di una banca dati europea per le assicurazioni RC auto e prevedendo che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa anche relativa ai veicoli con targa straniera possa essere effettuato attraverso tale banca dati. A copertura dell'intervento sono stanziati 10 milioni di

euro per l'anno 2018, 5 per il 2019 e 1 milione di euro a decorrere dal 2020;

Catalano 10.40, che modifica l'articolo 175, comma 2, lettera *a*) del Codice della Strada, relativo al divieto di circolazione in autostrada di motocicli e motocarrozzette, sostituendo il riferimento alla cilindrata in cc con quello alla potenza in KW; inoltre modifica il decreto-legge n. 83 del 2012, estendendo a tutti i veicoli di categoria N (tutti i veicoli destinati al trasporto merci), anziché i soli veicoli N1 (i veicoli per trasporto merci di massa non superiore a 3,5 t) la possibilità di trasformazione in veicolo elettrico;

Sibilia 11.17, che delega il Governo a emanare decreti legislativi volti, tra l'altro, a semplificare le regole per l'emissione, da parte delle PMI, di azioni o obbligazioni oggetto di meccanismi agevolativi;

Sibilia 11.18, che delega il Governo a emanare decreti legislativi per attuare gli impegni della risoluzione n. 7/01386 in materia di meccanismi agevolativi per le imprese;

Tinagli 11.24, che prevede la non assimilabilità delle agenzie di recupero crediti agli operatori economici nel settore dei *call center*, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali stipulati con associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

Lupi 13.1, che reca la complessiva riscrittura delle norme in materia di compro oro di cui al decreto legislativo 92 del 2017;

Petrini 13.27, che esclude dalla definizione di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio le opere diverse dai manufatti leggeri ricompresi in strutture ricettive all'aperto;

gli identici Giampaolo Galli 14.4, Tancredi 14.61, Parisi 14.53 e Alberto Giorgetti 14.58, che recano disposizioni di modifica al codice di procedura civile in tema di termini per la fissazione dell'udienza di comparizione dei creditori nei processi esecutivi immobiliari;

gli identici Giampaolo Galli 14.5 e Parisi 14.52, nonché gli identici Tancredi 14.25 e Alberto Giorgetti 14.59, che recano disposizioni intese a velocizzare la vendita dei beni dell'attivo fallimentare;

Guidesi 14.10, che precisa l'ambito applicativo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle società quotate;

Bernardo 14.13 e Pagani 14.46, che recano disposizioni in materia di astensione obbligatoria, da parte degli esperti indipendenti, con riferimento alle attività di valutazione e non estimative nei confronti dei gestori di Oicr, a specifiche condizioni;

Tancredi 14.23, limitatamente al capoverso 49-*quater*, che modifica la disciplina dei soggetti che possono essere iscritti nell'albo dei consulenti finanziari;

Abrignani 14.38 e gli identici Abrignani 14.39 e Fregolent 14.41, che in caso di procedure concorsuali disciplinano, rispettivamente, le condizioni alle quali la cessione dei crediti d'impresa è opponibile ai terzi, e l'irrevocabilità delle cessioni onerose;

Parisi 14.51, che interviene sul processo civile in composizione monocratica, sostituendone l'attuale disciplina con uno schema modellato sul rito sommario di cognizione;

Albini 16.31 e 16.90, in quanto prevedono il divieto di impiegare i lavoratori negli esercizi commerciali nei giorni di festività civili o religiose più di 2 volte l'anno, comminando specifiche sanzioni in caso di violazione;

Albini 16.47 e Pannarale 16.69, che prevedono sanzioni in caso di abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio;

Melilla 16.48, che prevede sanzioni per il datore di lavoro privato in caso di impiego dei lavoratori oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto;

Rampi 16.59, in quanto prevede che agli studenti delle scuole secondarie im-

peginati nei percorsi di alternanza scuola lavoro debba essere garantita la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Airaudò 16.68, in quanto prevede una nuova disciplina di tutela reale del licenziamento illegittimo;

Centemero 16.72, che istituisce lo « sportello placement » ai fini dell'orientamento per gli studenti, favorendo altresì il contatto con le aziende;

Paglia 16.77, che consente l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e/o sostitutivo;

Carrescia 16.119, in quanto estende anche alla categoria delle persone sorde l'obbligo assunzionale del 7 per cento previsto dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili per i datori di lavoro con di 50 dipendenti (articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999) stabilendo che l'1 per cento di tale 7 per cento sia costituito, appunto, da persone sorde;

Parrini 17.10, che prevede tra l'altro l'esclusione dalla definizione di esercizio venatorio (e dunque dall'applicazione delle norme sulla caccia) il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola;

Rizzetto 17-bis.3, che delega il Governo a istituire una Commissione indipendente per individuare i criteri idonei per una retribuzione minima garantita su base nazionale;

Tripiedi 17-ter.6, che inasprisce le sanzioni penali in materia di pesca illegale;

XIII Commissione 17-quater.3 e Gallinella 17-quater.36, secondo i quali l'accertamento dei requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato dalle regioni deve valere per tutto il territorio nazionale;

XIII Commissione 17-quater.6 e Oliverio 17-quater.56, che prorogano al 1°

gennaio 2019 l'applicazione della normativa sulla rappresentanza di genere negli organi dei consorzi;

Gli identici XIII Commissione 17-quater.11 e Falcone 17-quater.60, che attribuiscono un contributo di 5 milioni di euro per il 2018 alle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia;

Tripiedi 17-quater.25, riscrive l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in materia di reintegrazione nel posto di lavoro;

Becattini 17-quater.40, che reca disposizioni in materia di etichettatura di olio extra vergine di oliva artigianale;

Gli identici Gallinella 17-quater.39 e 17-quater.63 che istituiscono un Fondo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 destinato a interventi per contrastare i fenomeni di subsidenza nei territori del Delta del Po;

Cova 17-quater.62, che attribuisce un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2018 a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine;

Valeria Valente 18.14, in materia di pubblicità di atti e provvedimenti relativi ad aziende o quote sociali sottoposte a sequestro penale;

Carnevali 19.11, che prevede il rinvio (dal 2016) al 2019 della data a decorrere dalla quale l'attività dei patronati viene valutata, secondo una serie di specifici criteri e parametri relativi all'attività effettivamente svolta, per decidere in ordine al loro scioglimento;

Ribaudo 19.31, che modifica i requisiti per il conseguimento del titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca e di marinaio autorizzato alla pesca;

Galperti 21.35, che interviene in materia di sicurezza sul lavoro, dettando norme sulla corretta tenuta dei dispositivi di protezione individuale e sugli obblighi a carico dei soggetti che li noleggiavano o li concedono in uso;



Schullian 21-*bis*.8, il quale interviene sugli effetti dell'intervento del patronato in relazione ai termini di erogazione dell'indennizzo al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro;

Pisicchio 21-*bis*.52, che prevede il rinvio (dal 2016) al 2019 della data a decorrere dalla quale l'attività dei patronati viene valutata, secondo una serie di specifici criteri e parametri relativi all'attività effettivamente svolta, per decidere in ordine al loro scioglimento;

Turco 21-*bis*.61, che modifica il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento, prevedendo che lo stesso sia basato sul metodo di calcolo contributivo e attribuendo, altresì, la gestione delle relative risorse finanziarie all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), previo trasferimento delle medesime dai rispettivi bilanci interni delle Camere;

Fregolent 21-*bis*.79 e 21-*bis*.80, volti a riconoscere la natura di organismi privati di interesse pubblico agli ordini e ai collegi professionali;

Di Gioia 21-*bis*.97, recante una norma interpretativa volta a prevedere che gli enti previdenziali di diritto privato non rientrano tra le amministrazioni destinatarie delle disposizioni in materia di riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni;

Mucci 22.32, che abolisce gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici dei titolari di cariche elettive, anche delle regioni e delle province autonome, sostituendoli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali;

Fauttilli 22.65, il quale prevede che le disposizioni attuative della disciplina legislativa concernente l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, volte a definire annualmente il numero di assegni che potranno essere liquidati a favore degli altri aventi diritto, debba essere adottata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (e non con decreto

del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, come attualmente previsto);

Buttiglione 22.84, che, a decorrere dal 2018, riconosce un incremento del trattamento pensionistico dei soggetti nati nel 1952 che hanno avuto accesso al pensionamento negli anni 2012-2014;

Pastorelli 22.85, che prevede che le indennità di fine rapporto vengano liquidate entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Ribaldo 22.87, il quale amplia i mezzi di prova a disposizione del lavoratore per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro nei casi di evasione contributiva del datore di lavoro, ai fini della costituzione della rendita vitalizia pari alla pensione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi;

Martelli 23.1 e 23.11, che istituiscono presso l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive) una banca dati finalizzata alla mappatura delle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici e ai lavoratori e prevedono l'obbligo, per tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 15 dipendenti, di dichiarare annualmente l'importo della retribuzione corrisposta a lavoratrici e lavoratori, anche al fine del rilascio della dichiarazione di regolarità cui è collegato un sistema premiante;

Ciprini 23.3, che prevede la possibilità di cedere le ferie e i riposi compensativi tra lavoratori dipendenti in favore del lavoratore che necessiti di usufruirne per esigenze di cura personale o familiare;

Melilla 23.15, che dispone che l'azione per il conseguimento delle prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si prescriva nel termine di 9 anni (in luogo dei 3 attuali) dal giorno della manifestazione della malattia professionale;

Rotta 23.16, che abolisce il collocamento fuori ruolo per limiti di età (già previsto per i professori ordinari e associati) anche nei confronti dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, prevedendo altresì che gli stessi acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio attraverso presentazione di apposita domanda entro termini prestabiliti;

Prataviera 23.21, che esclude l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti;

Nuti 23.22, che modifica il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento, prevedendo che lo stesso sia basato sul metodo di calcolo contributivo;

Nuti 23.23, che prevede la soppressione dei vitalizi per i parlamentari condannati per specifici reati ovvero la sospensione dei vitalizi medesimi, in caso di condanna non definitiva;

Nuti 23.28, che modifica il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento, prevedendo altresì la soppressione dei vitalizi per i parlamentari condannati per specifici reati, ovvero la sospensione dei vitalizi in caso di condanna non definitiva, e il divieto di cumulo delle pensioni in oggetto con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, libero professionale o con altri redditi derivanti da pensioni;

Catanoso 23-ter.7, che specifica i casi (oltre allo «scontrino parlante») in cui l'assistito può opporsi all'invio telematico delle spese sanitarie al Sistema TS (ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata);

gli identici XI Commissione 24.3, Simonetti 24.14, Damiano 24.25, Baldassarre 24.34, Rizzetto 24.38 e Polverini 24.39, che modificano l'ordinamento interno di INPS e INAIL;

Simonetti 24.10, che sopprime l'INPS ed istituisce, in ogni Regione, un istituto regionale di previdenza sociale;

Dall'Osso 24.15, che reca una delega legislativa al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e di assistenza a carico dell'INPS;

Scopelliti 24.20 e 24.33, i quali prevedono, per una serie di enti e amministrazioni pubblici, il passaggio dalla gestione ordinaria INAIL alla gestione per conto dello Stato;

D'Alia 24.21, che interviene sul risarcimento del danno conseguente all'eventuale responsabilità civile del datore di lavoro condannato in sede penale per un infortunio sul lavoro di un proprio lavoratore, anche in relazione agli indennizzi erogati dall'INAIL per il medesimo evento;

Incerti 24.22, 24.23 e 24.27, che intervengono sul trattamento stipendiale del personale docente trasferito dal MIUR all'INPS;

Melilla 24.32, che rimette all'INPS la definizione delle modalità di trasmissione telematica da parte dei committenti delle comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti;

Caon 24.41, che istituisce presso l'INPS, in via sperimentale, un sistema di controllo della regolarità contributiva e fiscale riguardante i collaboratori domestici e gli assistenti personali;

Placido 24.43, volto a modificare l'ordinamento interno di INPS e INAIL;

Pesco 25.1, limitatamente ai punti 110 e da 112 a 132, che dettano una complessiva regolamentazione del reddito di cittadinanza prevedendo, rispettivamente, misure relative alla indennità parlamentare e ai vitalizi corrisposti ai membri del Parlamento;

Andrea Romano 25.16, riguardante l'inquadramento e il calcolo dell'anzianità di servizio del personale civile di Mariteladar di Livorno.

Murer 25.23 che aumenta la dotazione del fondo per le donne vittima di violenza di genere.

Fauttilli 25.38, che modifica l'articolo 569 del codice di procedura civile al fine di consentire la possibilità di accesso alla procedura di esdebitazione prima di soggiacere alla procedura esecutiva immobiliare.

Iori 26.20, che disciplina la formazione delle figure professionali di educatore professionale socio-sanitario, educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista.

Dellai 26.23, che attribuisce alla cooperativa sociale Irifor del Trentino un contributo straordinario di 400.000 euro per sostenere la sensibilizzazione alla disabilità dei non vedenti ed ipovedenti;

Di Salvo 26-ter.10 che estende il congedo di maternità, per un periodo non superiore a 30 giorni, alle donne che abbiano prematuramente perso il feto tra il 90° e il 180° giorno dall'inizio della gestazione;

gli identici Giulietti 28.1 e Palese 28.4 i quali prevedono (a fronte del divieto attualmente previsto dalla normativa vigente) che i periodi di servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei ministeri o degli organi politici delle regioni, nonché quelli prestati negli uffici di supporto agli organi di direzione politica o con incarichi dirigenziali a contratto, possano essere valutati per l'inclusione nell'ambito delle quote di riserva dei concorsi pubblici volti alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni;

gli identici Tancredi 29.3 Melilla 29.6 che prevedono il trasferimento del personale delle società iscritte all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali all'Agenzia delle entrate;

gli identici Zampa 29.9, Giorgis 29.10, I Commissione 29.15, Galati 29.12 e Abrignani 29.13, che affidano all'ISTAT il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili per individuare gli interventi di contrasto alla povertà educativa minorile;

Famiglietti 29.14 che eleva da 5 a 10 anni il periodo di mobilità dei dipendenti dal settore pubblico al settore privato.

Fantinati 29-bis.4, in materia di termini per il pagamento nelle transazioni commerciali;

Marchi 29-bis.14, che interviene in materia di documentazione antimafia per le società di capitali, anche consortili, e per le società cooperative.

Schullian 29-ter.11, che interviene sulla decorrenza dell'obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro;

Bargero 29-ter.28, che estende l'ammissione al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito a una serie di reati commessi in danno di persone esposte ad amianto;

Tancredi 30-bis.1, che dispone una proroga al 2022 della disciplina che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, consente a determinate società cooperative, non iscritte all'albo degli intermediari finanziari, di esercitare l'attività di concessione di finanziamenti a determinate condizioni;

Di Stefano Marco 30-bis.7 che dispone una proroga al 2019 dell'applicabilità della disciplina relativa allo scioglimento degli istituti di patronato;

Marcon 30-bis.10, che reca disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza da parte dei minori;

Franco Bordo 30-ter.16, che riguarda una modalità semplificata di riscossione del contributo dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE);

Causin 32.7, che prevede l'istituzione, da parte della Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo – Mar Nero Onlus (FISPMED), di un Osservatorio, in-



serendo la stessa FISP MED nell'elenco delle Organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale;

Della Valle 32-bis. 1 e Crippa 32-bis.2, che introducono modifiche al codice del consumo, in relazione ai diritti dei consumatori, con particolare riguardo al profilo della durata dei prodotti e dei servizi;

Caparini 34.3 che reca disposizioni di natura ordinamentale volte a prevedere la soppressione delle Prefetture e l'assegnazione delle funzioni ora esercitate dai prefetti in materia di ordine pubblico ai questori territorialmente competenti;

Guidesi 34.5, che reca disposizioni di natura ordinamentale volte a prevedere la possibilità di revoca degli organi di vertice e dei dirigenti titolari di incarichi delle amministrazioni locali qualora venga meno il rapporto fiduciario;

Molteni 34-bis.1, che abroga una disposizione relativa ai requisiti di accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, già abrogata dalla recente legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017);

Galgano 34-bis.6, che reca una disposizione di natura ordinamentale volta a disciplinare l'attribuzione del doppio cognome, paterno e materno, ai nuovi nati;

Nuti 34-bis.25, che reca disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale volte a definire i presupposti per autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo;

Basilio 36.2, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 94 del 2017, concernente il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate;

Lombardi 36.12, che istituisce un organismo nazionale interforze (Forze di polizia, arma dei carabinieri, vigili del fuoco, personale del soccorso pubblico e

responsabili dei « numeri unici 112 ») per la gestione degli eventi di emergenza segnalati, lo scambio dati e le necessità del personale;

Bonomo 36.21 che novella l'articolo 8 della legge n. 118 del 1971 al fine di inserire le « Associazioni dei mutilati ed invalidi per servizio » tra i soggetti destinatari degli elenchi nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di assistenza;

Leva 36.27 che trasferisce all'« Ente strumentale alla Croce Rossa italiana » di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012 una serie di funzioni attualmente riconosciute in capo all'Associazione italiana della Croce rossa definendone la relativa disciplina attuativa;

Fusilli 36.36 che autorizza il Ministro dell'interno ad aggiornare la normativa antiincendio relativa agli edifici scolastici;

Fiorio 36.63 che prevede una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi volti ad armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale dei vigili del fuoco e del personale volontario del medesimo Corpo;

Melilli 36.76 che attribuisce al personale in servizio del Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016 la possibilità di presentare « istanza di scambio » con altro personale della pubblica amministrazione in deroga ai limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 177 del 2016;

Galati 37.3, che prevede l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle Amministrazioni statali per personale munito di laurea e di master universitario.

Cecconi 38.1 che ammette gli elettori a votare in un comune, diverso da quello di residenza, in cui si trovano per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Castelli 38.2 che esclude la possibilità per il Governo di procedere a nomine in aziende partecipate nel semestre antecedente la scadenza naturale della legislatura.

Nesci 38.20 che ammette gli elettori a votare in un comune, diverso da quello di residenza, in cui si trovano per motivi di lavoro, studio o cure mediche;

gli identici Micillo 38-bis.1, Paglia 38-bis.10 e Sisto 38-bis.13 che novellano l'articolo 234 del D.Lgs n. 152 del 2006 (« Codice ambientale ») al fine di estendere le attività di raccolta e smaltimento di rifiuti di beni in polietilene, effettuata dal « Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene » – oggetto di istituzione da parte della medesima disposizione –, anche ai rifiuti di materiali plastici;

Giovanna Sanna 38-bis.12 che modifica la Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 (« Codice ambientale ») al fine di modificare i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognature;

Ginoble 38-bis.15 che attribuisce alle Regioni compiti in materia di controllo delle specie di fauna selvatica nelle zone interdette alla caccia;

Mannino 38-bis.17, che novella l'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (« Codice ambientale ») al fine di estendere le attività di raccolta e smaltimento di rifiuti di beni in polietilene, effettuata dal « Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene » – oggetto di istituzione da parte della medesima disposizione –, anche ai rifiuti di materiali plastici e suddivise per tipologia di polimero;

Oliverio 38-bis.14 che introduce nuove sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni che regolano l'esercizio della pesca (vedi anche emendamento Sani 48-ter.48);

De Girolamo 38-bis. 16, che proroga i termini previsti dal codice dell'ordinamento militare relativi al mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza degli organi militari;

Fucci 38-bis.19, che reca una modifica ordinamentale all'articolo 1735 del

decreto legislativo n. 66 del 2010 (« Codice dell'ordinamento militare ») concernente la nomina e la cessazione delle appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie;

Cani 38-bis.20, che prevede l'iscrizione nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico dei segretari comunali e provinciali trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005;

Tancredi 39.1, che espunge dalle abrogazioni previste dall'allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008 il riferimento al R. decreto-legge 1924/1927 in materia di servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia;

Guidesi 39.2 che, con disposizione di interpretazione autentica, esclude i contratti di lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative, compresi quelli degli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, dal divieto vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive di svolgere qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni;

Tancredi 39.54, che attribuisce al comune di Vasto un contributo straordinario di 2 mln di euro per il 2018 per il rafforzamento delle infrastrutture deputate alla depurazione degli scarichi.

Albanella 39.57, che attribuisce un contributo di 1 milione di euro dal 2018 al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania per l'organizzazione del Bellini Teatro Festival.

Sgambato 39.66, che prevede un contributo straordinario di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per il Polo museale della Campania, per un accordo di valorizzazione del patrimonio culturale casertano, con particolare riferimento al Museo provinciale di Capua.

D'Ottavio 39.74, che riconosce al comune di Castellamonte (TO) il titolo di Città della Ceramica.

Moretto 39.77, che attribuisce alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Venezia la somma di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per la messa in sicurezza della torre civica campanaria del Duomo di S. Andrea apostolo di Portogruaro (VE).

Piccione 39.81, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2018 in favore della Fondazione Manifesta 12 Palermo.

Manzi 39.82, che autorizza la spesa di 500.000 euro annui dal 2018 a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, per la realizzazione del Dizionario biografico degli italiani.

Prestigiacomò 39.89, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2018 per sostenere le attività della ONLUS Albergo dei desideri.

Piccolo Salvatore 39.91, che autorizza la spesa annua complessiva di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la valorizzazione dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli;

Dallai 39.96, che autorizza un contributo di 1 milione di euro dal 2018 a favore della Fondazione Accademia musicale Chigiana;

Latronico 39.108, che introduce disposizioni ordinamentali in tema di impianti di telefonia mobile temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali;

Carella 39.110, che attribuisce un contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ottavio Ziino-Orchestra di Roma e del Lazio;

Schirò 39.112, che autorizza una spesa di 50.000 euro per il 2018 per le celebrazioni del LXX anniversario dell'Allyah Bet;

Di Gioia 39.120 e Di Gioia 39.121, che autorizzano una spesa di 1,5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per la messa in sicurezza del Castello di Lucera;

Parisi 39.123, che assegna un contributo straordinario di 250.000 di euro annui a decorrere dal 2018 alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS;

Centemero 39.141, che attribuisce un contributo di 50.000 euro per il 2018 alla Biblioteca « Cardinale Ernesto Ruffini » e all'Opera Pia « Cardinale Ernesto Ruffini » di Palermo;

Mongiello 39-ter.2, che assegna un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al Teatro Historiale e al Museo Il Memoriale di Cassino, di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al Comune di Ascoli Satriano (FG) per il recupero del Parco Archeologico di Faragola, di 500.000 euro per il 2018 al comune di Cerignola (FG) per le celebrazioni del centesimo anno di pubblicazione del Vocabolario Zingarelli;

Matteo Bragantini 39-ter.6, che estende agli audiolibri di ultima generazione utilizzati dai portatori di particolari handicap le eccezioni in materia di riproduzione di opere e materiali protetti dal diritto di autore (articolo 71-bis, legge n. 633 del 1941);

Matteo Bragantini 39-ter.7, che assegna un contributo straordinario di 250.000 di euro annui a decorrere dal 2018 alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS;

Centemero 39-ter.10, che assegna un contributo di 100.000 euro per il 2018 e di 400.000 euro per il 2019 a favore dell'Oratorio dei Santi Pietro e Paolo di Palermo.

Mongiello 39-quater.1, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a favore del comune di Monte Sant'Angelo (FG) al fine di concorrere alla progettazione del tratto meridionale della Via Francigena.

Rampi 39-quater.8 e Tinagli 39-quater.18, che autorizzano la spesa di 5 mi-

lioni di euro annui dal 2018 a favore della Biblioteca europea di informazione e cultura di Milano.

Piccoli Nardelli 39-*quater*.9, che autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a favore del Centro Pio Rajna di Roma.

Giulietti 39-*quater*.15, che sospende l'applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico;

gli identici Palese 40.1 e Losacco 40.79, che modificano la base di calcolo per gli obblighi di assunzione dei disabili;

Molea 40.36, che reca disposizioni in materia di organi direttivi del CONI;

Bini 40.41, che interviene sulla disciplina in materia di certificazioni mediche degli atleti militari;

Pizzolante 40.45, che reca disposizioni in materia di mandatarî territoriali previsti dalla disciplina sul diritto d'autore;

Fossati 40.63, che prevede la trasmissione da parte del CONI alla Presidenza del Consiglio di una relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato;

Tancredi 40.65, che sostituisce la denominazione di accompagnatore di media montagna con quella di guida escursionistica di montagna;

Sandra Savino 40.69, che modifica la normativa in materia di rimborsi dei premi assicurativi INAIL versati in eccedenza contenuta nel decreto del Ministro del lavoro 12 dicembre 2000;

Cova 40.85, che istituisce la figura professionale del massoterapista;

Cova 40.87, che istituisce la figura professionale del massaggiatore;

Dell'Aringa 40-*bis*.15, che reca disposizioni di natura ordinamentale che inseriscono nel Codice antimafia (decreto le-

gislativo n. 159 del 2011) un articolo per garantire la piena pubblicità di atti e provvedimenti relativi ad aziende o quote sociali;

Crimì 41.4 che modifica l'ordine di chiamata dei medici specializzandi rispetto ai medici non in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale nei casi già individuati ai fini della sostituzione dei medici di medicina generale presso guardie mediche notturne e festive o turistiche e che limita al 2019 la possibilità, per i laureati in medicina con iscrizione ai corsi di laurea *ante* 31 dicembre 1991 e già abilitati, di essere ammessi in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Crimì 41.98 che riforma il regolamento che disciplina la formazione di medici specialisti e l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale ed i relativi corsi di specializzazione.

Crimì 41.9 che estende l'ambito degli enti (da quelli del Servizio sanitario nazionale a quelli « all'interno del medesimo Sistema Sanitario Regionale ») presso cui è possibile maturare anni di servizio ai fini della riserva di posti disponibili nell'ambito di procedure concorsuali straordinarie;

Crimì 41.10, che modifica il regolamento di disciplina della formazione di medici specialisti nella parte che prevede, a determinate condizioni, possibili riduzioni della durata dei corsi di formazione specifica in medicina generale;

Amato 41.74 e gli identici Grillo 41.24 e Amato 41.144, che recano una interpretazione autentica relativa al Contratto collettivo nazionale 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in merito alla possibilità di prevedere indennità e compensi orari per particolari situazioni di disagio e rischio;

Grillo 41.26 e 41.27 che dettano disposizioni circa la composizione e le nomine di alcuni organi consultivi e di governo dell'AIFA;

Lo Monte 41.48 che detta una norma interpretativa sul conteggio dei posti letto ai fini dell'operatività di taluni accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste;

Gelli 41.54 che prevede modifiche alla disciplina vigente relativa al funzionamento, organizzativo e contabile, e all'attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP);

Piazzoni 41.55 che assimila determinati requisiti di accesso alla dirigenza dei servizi sociali a quelli per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai fini della definizione di una nuova disciplina concorsuale;

Piazzoni 41.56 volto a stabilire, ai fini dei relativi indennizzi, la continuità dell'applicazione delle norme relative all'adozione del giudizio medico legale per i soggetti affetti da talidomide;

Galgano 41.57, 41.58 e 41.59 volti, rispettivamente, a consentire a taluni esercizi commerciali la vendita di alcuni medicinali e di offerta di talune prestazioni di controllo medico tuttora consentite anche alle farmacie, nonché di erogazione di ausili medici e protesici in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;

Miotto 41.75 che introduce una specifica incompatibilità tra partecipazione in società di distribuzione di dispositivi medici e altre particolari società di gestione *in service* in ambito ospedaliero con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica;

Tancredi 41.94 che stabilisce un monte orario minimo settimanale del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali per la prevenzione delle malattie animali;

Rampelli 41.100 volto a introdurre nuove disposizioni relative alla procedura di trasferimento delle funzioni dell'Asso-

ciazione della Croce Rossa Italiana all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana;

Alberto Giorgetti 41.111 che dispone in merito allo svolgimento dell'attività di prescrizione dei medicinali da parte degli esercenti le professioni o arti sanitarie e l'istituzione di un albo delle farmacie dove gli stessi possano svolgerla;

Alberto Giorgetti 41.112 che estende il trattamento contrattuale di formazione specialistica dell'area medica anche ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria;

gli identici Alberto Giorgetti 41.114 e Fauttilli 41.121, relativi all'attività libero professionale intramuraria degli esercenti la professione infermieristica;

Di Gioia 41.122 volto a prevedere una valutazione prioritaria da parte dell'INAIL dei progetti del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme per le aree della protesica e della riabilitazione;

Fregolent 41.125 che introduce una specifica procedura per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche a farmacisti con determinati requisiti;

Di Vita 41.151 e 41.152, 41.153, 41.154, 41.155 che recano modifiche ordinamentali alla procedura di adozione del piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli IRCCS in caso di disavanzo;

Pellegrino 41.164, il quale prevede che l'obbligo, vigente per le amministrazioni pubbliche, di acquisire servizi a titolo oneroso solo in base a procedure ad evidenza pubblica, non si applica ai servizi forniti da cooperative e altri enti di diritto privato operanti nel campo del legname e della filiera foresta-legno-energia;

Colletti 41-*bis*.1 che interviene sulla disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione in tema di responsabilità professionale sanitaria;

Russo 41-*ter*.7, che attribuisce forza di norma vincolante all'Accordo tra Go-



verno, regioni e province autonome sulla definizione dei percorsi regionali e inter-regionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite;

Tripiedi 41-*quater*.1 che interviene sul riordino della Croce rossa italiana disponendo in particolare il ripristino dell'efficacia delle norme relative l'Associazione della CRI;

Bernardo 41-*quater*.2 e 41-*quater*.3, che recano alcune esclusioni dal campo di applicazione delle disposizioni sulle concessioni e gli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Ricciatti 41-*quater*.6, che disciplina l'assegnazione di sedi farmaceutiche in deroga alle norme relative alla distribuzione territoriale delle farmacie;

Rizzetto 41-*quater*.14 e 41-*quater*.15, che recano disposizioni ordinamentali in materia di società che esercitano attività odontoiatrica;

Scopelliti 41-*quinqües*.9, che sopprime l'Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME) e ne trasferisce personale e funzioni alla regione Lazio;

Menorello 41-*quinqües*.11, che attribuisce alla COVIP anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi sugli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale;

Menorello 41-*quinqües*.12, che modifica un decreto ministeriale, al fine di ampliare l'ambito di intervento dei Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;

Lenzi 41-*quinqües*.14, il quale prevede che le regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, procedano a una verifica straordinaria del personale dichiarato inidoneo allo svolgimento di determinate mansioni;

Paola Boldrini 41-*quinqües*.15, che consente alle regioni di inquadrare nella dirigenza medica i medici convenzionati

nelle aziende sanitarie che operano da almeno 5 anni nei servizi di emergenza;

Carnevali 41-*quinqües*.17, che riconosce alle ostetriche la possibilità di prescrivere determinate prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica;

Labriola 41-*quinqües*.32, che istituisce a livello provinciale il sistema di emergenza sanitaria territoriale « 118 »;

Cova 41-*quinqües*.40, che esclude le professioni veterinarie e le cure veterinarie dall'ambito applicativo della legge n.24 del 2017, che ha introdotto norme in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

Corde 41-*sexies*.28, che dispone l'affidamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del servizio di elisoccorso della Regione Sardegna;

Corde 41-*sexies* 29, che dispone la riorganizzazione del punto nascita Paolo Merlo del comune di La Maddalena della Regione Sardegna;

Culotta 41-*sexies*. 46, che autorizza gli istituti zooprofilattici e sperimentali ad aumentare l'orario settimanale degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato;

Carra 41-*sexies*.47, che stanziava un milione di euro presso il Ministero della salute per predisporre nelle aree coinvolte piani di controllo relativi al sovrappopolamento delle nutrie;

Gelli 41-*sexies*.48 e Tancredi 41-*sexies*.52 e 41-*sexies*.59, relativi all'attività libero professionale intramuraria degli esercenti la professione infermieristica;

Tancredi 41-*sexies*.49, che consente ai professori ordinari della facoltà di medicina e chirurgia, che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, la facoltà di permanere in servizio per un ulteriore biennio;

Tancredi 41-*sexies*.50, che favorisce l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università;

Tancredi 41-*sexies*.55, che attribuisce al Ministero della salute anziché alla Regione il compito di determinare il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo;

Tancredi 41-*sexies*.56, Gigli 41-*sexies*.61, 41-*sexies*.62 e 41-*sexies*.63 che istituiscono presso il Ministero della salute un fondo per la copertura degli oneri derivanti da sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato in materia di trattamento economico dei medici ex-condotti;

Cova 41-*sexies*.67, che vieta l'esercizio di pratiche sanitarie su animali da parte di soggetti aventi qualifica o abilitazione in una laurea sanitaria in campo umano;

gli identici Tancredi 42.11 e Cera 42.28, che recano disposizioni di carattere ordinamentale relative alla composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Tancredi 42.14 e 42.17 e Cera 42.29, che recano disposizioni di natura ordinamentale, relative alla contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro del personale amministrativo, compreso quello dirigenziale, in servizio presso gli organi di rilievo costituzionale e l'avvocatura dello Stato;

Ferranti 42.21, che reca una disposizione di natura ordinamentale, correggendo la recente legge n. 161 del 2017, di riforma del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). In particolare, in relazione alla determinazione dell'ufficio giudiziario competente all'applicazione delle misure di prevenzione, l'emendamento corregge per i tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere il riferimento alla dimora nel circondario con quello alla dimora nel territorio delle relative province (Trapani e Caserta);

Cera 42.26, che reca disposizioni di natura ordinamentale, relative alla contrattazione collettiva che disciplina il rap-

porto di lavoro del personale amministrativo, compreso quello dirigenziale, in servizio presso gli organi di rilievo costituzionale e l'avvocatura dello Stato e dispone inoltre sulla composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Tancredi 42-*bis*.3, che reca disposizioni di natura organizzativa, volte a consentire al Ministero della Giustizia di dislocare più sedi del medesimo tribunale nel comune o nell'ambito della circoscrizione giudiziaria;

gli identici II Commissione 42-*bis*.8 e Verini 42-*bis*.5, che consentono al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale, per migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi connessi, di stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da individuare tramite bandi;

Castricone 42-*bis*.9, che reca una disposizione di carattere ordinamentale, volta a riconoscere il diritto di voto ai rappresentanti degli avvocati nell'ambito della conferenza permanente chiamata a definire i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e la gestione di beni e di servizi;

Marchi 42-*ter*.2, il quale prevede l'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, finalizzata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;

Sarti 42.32, il quale riconosce un contributo straordinario al personale civile in servizio presso la Direzione Antimafia e Antiterrorismo, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale;

Arlotti 42-*ter*.6, che reca una disposizione di carattere ordinamentale diretta a ridurre il contenzioso derivante dai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

D'Alia 42-ter.7, che reca disposizioni in tema di collocamento fuori ruolo dei magistrati, precisando la possibilità di collocamento fuori ruolo per non più di 10 anni continuativi nell'arco del servizio;

Tancredi 42-ter.9, che reca una norma di carattere ordinamentale in merito ai requisiti per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

Piso 43.8, che reca una disposizione di natura ordinamentale, volta a precisare il termine entro il quale l'imprenditore che ha cessato l'attività può essere dichiarato fallito;

Piso 43.9, che reca una disposizione di natura ordinamentale volta ad escludere dal fallimento le cooperative e i consorzi di cooperative che svolgono attività commerciale;

De Girolamo 43.11, che reca una disposizione di natura ordinamentale in materia di processo tributario, integrando i mezzi di prova ammessi ed ampliando le ipotesi di ricorso;

Marchetti 44-bis.8, che reca disposizioni di natura ordinamentale, ampliando la platea dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio anche alle persone offese da reati relativi all'esposizione all'amianto a prescindere dai limiti di reddito;

Turco 45.3, che reca disposizioni di natura ordinamentale, volte a reintrodurre i minimi tariffari per la definizione dei compensi degli avvocati;

Speranza 46.6, che reca una disposizione di natura ordinamentale, intervenendo sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per aggiungere Napoli, Milano e Palermo come sedi secondarie dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità;

Tancredi 46.11, che reca disposizioni di natura ordinamentale sostituendo il capo del codice di procedura civile relativo al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

Abrignani 46.24, che reca disposizioni di natura ordinamentale modificando alcune norme del codice civile in materia di successioni;

Benedetti 46.26, che reca una disposizione di natura ordinamentale, disponendo l'inquadramento del personale non dirigenziale assegnato alla Direzione forestale nell'area terza dei ruoli del Ministero delle politiche agricole;

Manzi 46.32, che reca una disposizione di natura organizzativa, abrogando le norme che oggi non consentono, fino al dicembre 2019, al personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni;

Businarolo 46-bis.4, che modifica l'elenco delle materie delle prove orali dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Colletti 46-bis.6, che abroga la disposizione che prevede l'iscrizione in un albo speciale per gli avvocati che vogliono esercitare l'attività di difesa davanti alle giurisdizioni superiori (articolo 2, comma 3, legge n. 247 del 2012);

Colletti 46-bis.7, che abroga la disposizione della legge sull'ordinamento forense (legge n. 247 del 2012) che vieta i patti di quota lite;

gli identici Fragomeli 46-bis.8 e VI Commissione 46-bis.28, che recano disposizioni in materia di utilizzabilità della carta di identità elettronica;

gli identici Albini 46-bis.11, Gregorio Fontana 46-bis.15 e Tabacci 46-bis.27, che recano modifiche alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notari;

Rubinato 46-bis.9, che abroga una disposizione in materia di firma digitale sugli atti di natura fiscale;

Ventricelli 46-bis.17 e II Commissione 46-bis.23, che recano disposizioni sul compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giu-

dizionario, disciplinato dalle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

Verini 46-*bis*.19 e II Commissione 46-*bis*.22, che recano disposizioni di modifica del codice civile in materia di beni immobili di provenienza donativa;

gli identici Verini 46-*bis*.20 e II Commissione 46-*bis*.24, che recano puntuali modifiche alla disciplina dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo n. 139 del 2005, concernenti gli organi, le sezioni dell'Albo e i titoli professionali;

gli identici Verini 46-*bis*.21 e II Commissione 46-*bis*.25, che introducono una nuova disciplina delle specializzazioni della professione forense;

II Commissione 46-*bis*.26, che modifica la legge sull'ordinamento professionale dei periti industriali (legge n. 17 del 1990), introducendo il titolo di ingegnere di primo livello;

Garavini 46-*bis*.29, che disciplina la possibilità per i notai di accedere ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria per i conti dormienti allo scopo di individuare i rapporti coinvolti nelle procedure successive ovvero ove abbiano ricevuto incarico di verificare l'esistenza di un rapporto;

Palese 46-*ter*.2, che modifica il reato di omessa alienazione di partecipazioni da parte degli amministratori di società con azioni quotate;

Ferraresi 46-*ter*.6, che prevede l'inquadramento nella posizione giuridica ed economica superiore del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ed UNEP e prevede un piano per la riorganizzazione del personale del predetto Dipartimento per un nuovo inquadramento del personale;

Tancredi 46-*ter*.7, che modifica la disciplina limitativa del comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia;

Fregolent 46-*ter*. 10, che introduce una disciplina civilistica per l'acquisto di un veicolo in tutto o in parte finanziato con capitale di credito;

Valiante 46-*ter*. 11, che interviene in tema di amministrazione straordinaria delle società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura ai sensi del decreto-legge n. 247 del 2003;

Valiante 46-*ter*. 12, che interviene in materia di anzianità per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

Ricciatti 47-*bis*.12 che istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per il turismo all'aria aperta dotandolo di 5 milioni euro annui per il triennio 2018-2020;

gli identici Vignali 47-*bis*.17 e Arlotti 47-*bis*.28 che modificano la normativa relativa alla certificazione antimafia modificando i soggetti ai quali deve essere riferita;

gli identici XIII Commissione 48.1 e Cova 48.12 che attribuiscono un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2018 a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasce suine;

Vito 48-*bis*.5, che dispone l'inquadramento del personale non dirigenziale assegnato alla Direzione forestale nell'area terza dei ruoli del Ministero delle politiche agricole;

gli identici XIII Commissione 48-*ter*.1 e Mongiello 48-*ter*.13, che istituiscono il registro delle Associazioni nazionali delle Città d'identità con finalità agroalimentari;

gli identici XIII Commissione 48-*ter*.2 e Sani 48-*ter*.44, che intervengono sul testo unico del vino sopprimendo il termine di due anni relativo al divieto di vendita per talune tipologie di vino;

gli identici XIII Commissione 48-ter.9 e Rostellato 48-ter.41, che modificano la composizione della Cabina di regia della Rete agricola di qualità;

Borghesi 48-ter.19 e 48-ter.20, che intervengono in materia di regolazione della caccia;

Schullian 48-ter.35, che, intervenendo nel codice della strada, equipara le macchine agricole d'epoca ai veicoli con caratteristiche atipiche;

Sani 48-ter.48, che interviene in materia di sanzioni amministrative per la pesca illegale;

Sani 48-ter.49, che interviene in materia di centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura;

Sani 48-ter.50 e 48-ter.51, che introducono deleghe legislative per il riordino della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

Sani 48-ter.52, che ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura;

Marcon 49.13, che precisa l'esclusione, dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, dei sedimenti spostati all'interno di invasi artificiali, nonché chiarisce che tra le finalità che consentono l'esclusione dei sedimenti vi è quella del ripristino della capacità di invaso per i bacini non compromessi;

gli identici Fabbri 49.19 e 49.22 della I Commissione, che modificano il Codice dei contratti pubblici al fine di disporre che gli incentivi per funzioni tecniche facciano capo al medesimo capitolo di spese previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

gli identici D'Alia 49-bis.18, Abrignani 49-bis.28 e Carrescia 49-bis.39, identici, che integrano la disciplina della tariffa rifiuti dettata dalla legge n. 147 del 2013, prevedendo che il documento inviato all'utente indichi separatamente la com-

ponente della tariffa a copertura degli oneri per il trasporto e conferimento di rifiuti fuori regione;

gli identici Tancredi 49-bis.19 e Valiante 49-bis.38, identici, che integrano la disciplina del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un elenco dei beni in polietilene;

Carella 49-bis.27, che prevede la rilevazione, da parte della regione Lazio, del proprio fabbisogno di impianti pubblici di termovalorizzazione e recupero energetico da combustibile derivato dai rifiuti e la contestuale sospensione degli interventi sugli impianti del medesimo tipo non ancora entrati in esercizio;

Alfreider 49-bis.29, che modifica la disciplina (contenuta nell'articolo 230, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006) relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali;

Valiante 49-bis.33, che introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Mannino 49-bis.34, che introduce l'obbligo di videosorveglianza per le aziende che richiedono il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione alle attività di trattamento, stoccaggio o recupero dei rifiuti;

Crippa 49-ter.9, che prevede che le imprese a forte consumo di energia siano tenute ad eseguire, con un tempo non superiore a due anni, gli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014;

Spessotto 49-ter.12, che introduce l'obbligo di sottoporre i generatori di calore alimentati a biomasse ai controlli e alle manutenzioni previsti dalla disciplina vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013), nonché alla tenuta del libretto di impianto;



Busto 49-ter.11, relativamente alle disposizioni di natura ordinamentale per il monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico nel bacino Padano;

De Rosa 49-ter.13, che introduce disposizioni ordinamentali atte a prevedere l'obbligo di utilizzo di pellet certificato, secondo le specifiche indicate;

gli identici X Commissione 50.1 e Benamati 50.25, che modificano la disciplina concernente le variazioni degli progetti riguardanti gli impianti eolici;

gli identici Mucci 50.4 e Tancredi 50.34, che consentono l'effettuazione anche in formato digitale degli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;

Mucci 50.6, volto a disciplinare gli obblighi di trasmissione dei dati riguardanti la detenzione o la gestione dei rifiuti radioattivi e la predisposizione dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi;

gli identici De Rosa 50.7 e Mannino 50.66, volti a modificare la disciplina concernente la classificazione dei rifiuti urbani;

gli identici De Rosa 50.8, Tancredi 50.36, Oliverio 50.56 e Carrescia 50.74, volti a modificare la disciplina riguardante la vigilanza sull'attività venatoria;

gli identici De Rosa 50.9, Mannino 50.68 e Carrescia 50.70, volti a introdurre una specifica disciplina riguardante i rifiuti di toner e cartucce per stampanti;

gli identici De Rosa 50.10 e Carrescia 50.75, volti ad ampliare il novero dei soggetti partecipanti ai sistemi collettivi nell'ambito della disciplina riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Micillo 50.13 e Mannino 50.67, volti a regolare gli obblighi di annotazione della sostituzione degli pneumatici dei veicoli appartenenti a talune categorie;

Boccadutri 50.26, Tancredi 50.35, Mannino 50.59, che modificano la disci-

plina riguardante il Commissario unico per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione;

Losacco 50.32, Palese 50.60 e gli identici Boccadutri 50.27, Palese 50.60, Valiante 50.61 e Carrescia 50.71, che modificano la disciplina riguardante l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;

gli identici Boccadutri 50.28 e Tancredi 50.38, che intervengono in materia di sanzioni per la violazione del divieto di parcheggio in area di ricarica di vetture elettriche;

gli identici D'Alia 50.31, Tancredi 50.37 e Abrignani 50.52, che intervengono sulle tipologie di rifiuti elencati nella norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi;

Boccadutri 50.50, che prevede la modifica della disciplina riguardante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

De Menech 50.54, che proroga gli adempimenti del cosiddetto regime a doppio binario relativamente agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico;

Realacci 50.55, volto a prevedere modalità semplificate di riscossione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE);

Gadda 50.57, che integra la disciplina riguardante la cessione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale, modificando le modalità di conferimento;

Burtone 50.63, che prevede la nomina di un commissario per velocizzare la bonifica del sito di interesse nazionale dell'area industriale denominato Valbasento;

Carrescia 50.69, che modifica le sanzioni per la violazione della commercializzazione degli *shopper*;

Carrescia 50.72, volto a modificare la disciplina riguardante l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

Carrescia 50.73, volto a subordinare la sospensione dell'obbligo di corrispondere il contributo ambientale alla presentazione di una fideiussione;

Zaratti 51.15, che detta disposizioni ordinamentali finalizzate al recepimento dell'Accordo di Parigi per il contenimento del riscaldamento globale;

Benedetti 51.2, che prevede un fondo (di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018) per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale interessate dalla sussidenza e collocate nei territori del Delta del Po, nonché per la difesa dalle acque dei territori subsidenti delle province di Ferrara e Rovigo;

Parrini 51.33, che prevede l'istituzione di un Centro Mediterraneo per i servizi a sostegno della Blue Economy e della sua crescita sostenibile, con sede a Firenze;

Fiano 52.2, che, al fine del potenziamento della SP 103, autorizza la città metropolitana di Milano a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva nonché della verifica e della progettazione;

Fusilli 52.18, che reca modifiche alla disciplina sulle cause di esclusione di un operatore dalla partecipazione a gare d'appalto;

gli identici Minnucci 52.4, IX Commissione 52.29 e Anzaldi 52.38, che prevedono che il finanziamento dell'attività di coordinamento volta all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, sia per il 50 per cento a carico dei gestori aeroportuali e per il restante 50 per cento a carico delle compagnie aeree;

Schullian 52.12, che introduce una modifica al Codice della strada per introdurre una disciplina particolare per le sedi

stradali che si trovano su strade ponti, viadotti, gallerie o in particolari condizioni orografiche;

Franco Bordo 52.13 e gli analoghi Vargiu 52.21 e IX Commissione 52.28, che modificano l'articolo 172, comma 1 del Codice della strada al fine di introdurre obbligatoriamente un dispositivo di allarme anti abbandono, prevedendo altresì la decorrenza di tale obbligo;

Paola Bragantini 52.25, che modifica l'articolo 174 del Codice della strada al fine di impedire che il riposo settimanale regolare degli autotrasportatori sia effettuato a bordo del mezzo;

gli identici Zardini 52.40 e 52.26 della IX Commissione, che prevedono una modifica al testo unico delle assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, comma 3), disponendo che l'utilizzo del *car pooling* per gli spostamenti casa-lavoro debba essere sempre considerato necessitato (quindi coperto da assicurazione) a condizione che il lavoratore ne dia comunicazione scritta al datore di lavoro;

IX Commissione 52.27, che modifica l'articolo 173 del Codice della strada estendendo il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici alla guida anche agli *smartphone* e ai dispositivi analoghi inasprensando le sanzioni previste (sospensione della patente e decurtazione di 10 punti);

Cimbro 52.39, che stanziava 10 milioni di euro per il 2018 per la realizzazione della complanare Rho-Monza;

Sorial 52.41, che reca una puntuale modifica alla disciplina in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione;

Sorial 52-*bis*.2, che prevede l'assegnazione di 3 unità di personale in mobilità dalla provincia di Brescia alla motorizzazione civile della città;

Spessotto 52-*ter*.4, che reca l'obbligo per i gestori aeroportuali di comunicare annualmente all'ENAC l'ammontare dei

contributi, dei sussidi o altri emolumenti concessi ai vettori aerei nell'anno precedente, prevedendo che la mancata comunicazione sia soggetta a sanzione amministrativa il cui importo sarà stabilito con apposito decreto ministeriale;

Spessotto 52-ter.5, che prevede che, nell'ambito della gestione delle attività aeroportuali c.d. « non aviation », il concessionario affidi a terzi la gestione di tali attività con procedure ad evidenza pubblica e che gli affidamenti diretti relativi alle sub-concessioni delle attività non aeronautiche cessino dal 31 dicembre 2017;

Spessotto 52-ter.6, che prevede che, nell'ambito delle attività aeroportuali non aviation, per lo svolgimento delle attività affidate in regime di subappalto, sia necessario acquisire la relativa certificazione rilasciata dall'ENAC, che vi provvederà in conformità ai requisiti richiesti ai prestatori di servizi a terra;

Scopelliti 52-bis.6, che prevede un investimento di 20 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020 per la realizzazione dei nuovi approdi del porto di Villa San Giovanni;

Guidesi 52-quater.1, che disciplina l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione ambientale;

Guidesi 52-quater.2, che prevede la promozione da parte del Ministero dell'ambiente di campagne di sensibilizzazione e di informazione contro l'abbandono dei rifiuti;

Pellegrino 52-quater.7 e 52-quater.8, che recano disposizioni finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di manutenzione e prevenzione dell'edificio, nonché a prevedere a livello regionale la definizione di regole per la predisposizione del fascicolo del fabbricato;

Fiorio 52-quater.18, che amplia il novero degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

Plangger 52-quinquies.31, che esclude l'applicazione del parametro relativo alla razionalizzazione periodica delle parteci-

pazioni pubbliche per le società partecipate dai comuni i cui territori risultino situati in aree territoriali interne;

Marchi 52-sexies.3, che prevede che sia richiamato in servizio permanente, in deroga alla normativa vigente (decreto legislativo n. 66 del 2010), ma nel rispetto del limite complessivo di assunzioni per il 2018, dietro istanza entro il 31 gennaio 2018 e se in possesso di idoneità fisica, il personale già reclutato che dopo il servizio di rafferma non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Guidesi 52-sexies.6, che modifica l'articolo 138 del Codice della strada, estendendo ai veicoli delle associazioni di volontariato che svolgono primo soccorso sanitario, la disciplina speciale già prevista per gli autoveicoli della Croce Rossa, delle Forze armate e di altri Corpi, che consente a tali soggetti di provvedere autonomamente, per i veicoli di loro dotazione, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento;

Capodicasa 53.5, Pagano 53.42, Palmieri 53.28, Latronico 53.35, Centemero 53.44, gli identici Tancredi 53.45, Capone 53.48, Tartaglione 53.49 e Latronico 53.36, nonché Capone 53.50 e Rocchi 53.51, che prorogano i termini per la partecipazione di soggetti che hanno in corso un contenzioso ad un corso intensivo di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico;

Cardinale 53.27 e gli identici Iacono 53.10 e Cardinale 53.25, che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato da parte del MIUR di soggetti che hanno superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione in Sicilia del corso-concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004 ai sensi della legge n. 202 del 2010, che hanno poi partecipato al corso di formazione e che non abbiano ancora avuto alcuna sentenza definitiva;

gli identici Capodicasa 53.11 e Borghesi 53.14, che attribuiscono al Dirigente

scolastico la facoltà di inibire l'utilizzo di spazi nell'ipotesi di pericolo grave, senza incorrere in sanzioni;

Rampelli 53.29, Rampelli 53.30 e Crivellari 53.33, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 al fine di includervi, all'esito di un corso intensivo, i soggetti che avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015;

Misuraca 53.31, che proroga la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 per consentire l'immissione in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015 e abbiano un contenzioso in corso;

Pannarale 53.34, che prevede che tutti i docenti che svolgono le funzioni di Dirigenti scolastici incaricati sono confermati con contratto a tempo indeterminato, previa frequentazione di un corso di formazione;

Pannarale 53.37, che prevede che i docenti inidonei per motivi di salute, utilizzati in altri compiti, fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia;

Cimbri 53.57 e 53.60, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011, al fine di includervi soggetti che abbiano un contenzioso in corso;

Centemero 53.39, che per l'anno scolastico 2018/2019 prevede l'assegnazione definitiva nella medesima scuola di docenti utilizzati nell'anno scolastico 2017/2018 con assegnazioni provvisorie, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali siano abilitati;

Rocchi 53.43, che reca disposizioni in materia di responsabilità dei dirigenti scolastici relativamente alla sicurezza dei locali;

Culotta 53.46, che reca disposizioni di scelta dei collaboratori del Dirigente scolastico e affida alla contrattazione integrativa di istituto la definizione dei compensi;

Bossa 53.52, che prevede l'assegnazione di posti di dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno superato almeno la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011;

Rocchi 53.53, che prevede la possibilità per i dirigenti scolastici di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;

Sgambato 53.54, che prevede che i partecipanti al concorso per Dirigenti scolastici bandito nel 2011 che, ammessi alle prove di esame a seguito di pronunce giurisdizionali, le abbiano superate, conseguono comunque l'idoneità;

Marroni 53.56, in materia di passaggio dalla II alla I fascia dei docenti delle Istituzioni AFAM;

Valiante 54.19, che prevede che i soggetti che hanno superato la prova preselettiva del concorso per Dirigente scolastico bandito nel 2011 e che hanno avviato un ricorso per il quale non è intervenuta una sentenza definitiva sono ammessi direttamente al tirocinio formativo per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico previsto dal decreto ministeriale 138/2017;

Valiante 54.20, che prevede l'assegnazione di posti di Dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione in attuazione della legge n. 107 del 2015 e che abbiano in corso un contenzioso per il quale non sia intervenuta sentenza definitiva;

Cimbri 54.27, che reca disposizioni in materia di modalità di utilizzazione del personale docente titolare fuori regione, che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria;

Albanella 54.33, che prevede il transito nei ruoli della Presidenza del Consi-

glio dei ministri di docenti e personale ATA già ivi in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;

Malpezzi 54.39, che reca disposizioni in materia di valutazione di titoli in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento del personale docente;

Labriola 54.47, che prevede l'inserimento nelle prove di concorso per docenti della scuola dell'infanzia di test di valutazione psicoattitudinali;

Centemero 54.48, che reca disposizioni in materia di particolare valorizzazione di alcuni titoli utili ai fini delle graduatorie ad esaurimento del personale docente;

Borghesi 54-bis.1, Capodicasa 54-bis.2, Capodicasa 54-bis.3 e Capodicasa 54-bis.4, che recano varie disposizioni ordinamentali di modifica della legge n. 107 del 2015;

Centemero 54-bis.5, che reca disposizioni ordinamentali di modifica del decreto legislativo n. 59 del 2017, in materia di sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie;

Pannarale 54-bis.6, che prevede l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente;

Bossa 54-bis.9, che reca disposizioni in materia di accesso al percorso di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie;

Bossa 54-bis.17, che reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria;

gli identici Malpezzi 54-bis.18 e VII Commissione 54-bis.19, che destinano il 5 per cento dell'organico dell'autonomia alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Mantero 54-ter.2, che modifica la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici in materia di buoni pasto;

gli identici Borghesi 54-ter.3, Vignali 54-ter.19, Patriarca 54-ter.33, e Rubinato 54-ter.49 e Vignali 54-ter.54, che stabiliscono il principio secondo cui le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono rivolte anche alle istituzioni scolastiche paritarie;

gli identici Binetti 54-ter.9, Vignali 54-ter.22, Patriarca 54-ter.30, e Rubinato 54-ter.47, che prevedono che i comuni possano rilasciare anche alle scuole paritarie gli elenchi della popolazione residente.

Pellegrino 54-ter.35, che reca disposizioni in materia di responsabilità dei dirigenti scolastici relativamente alla sicurezza dei locali;

Centemero 54-ter.52, che prevede l'insegnamento di diritto e di economia in tutti gli ordinamenti delle scuole di secondo grado;

Binetti 55.3, che attribuisce carattere abilitante al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Binetti 55.4, che disciplina gli esami di ammissione alle scuole di specializzazione mediche e il relativo contratto di formazione;

Binetti 55.5, che disciplina il numero di contratti di formazione previsti ogni anno per le scuole di specializzazione in medicina;

Malpezzi 55.19, che disciplina l'accesso alla professione di geometra;

Calabria 55.20, che abroga il divieto di iscrizione contemporanea a più università;

Verini 55.25, volto ad inquadrare le collaborazioni giornalistiche tra i rapporti di lavoro subordinato;

Gigli 55.30, che reca disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari;

Berretta 56.20, che esclude l'applicazione agli enti pubblici di ricerca della



previsione secondo cui il numero degli uffici dirigenziali può essere incrementato solo con norma primaria;

Chimienti 57.33, volto ad incidere sulla disciplina del numero degli alunni per classe;

gli identici Misiani 57.51 e Centemero 57.52, volti a prevedere che le facoltà di assunzione da parte delle università siano definite con DPCM;

Calabria 57.67, volto a prevedere che le modalità di raccolta del capitale per le *start up* innovative siano definite con programma dell'università stessa;

Misiani 57.74, relativo all'età di collocamento a riposo dei professori universitari;

Latronico 57.75, relativo alla programmazione degli accessi ai corsi universitari;

Latronico 57.76, che interviene sulle attività che i farmacisti abilitati possono svolgere;

Piccione 57-bis.13, volto a disciplinare l'età pensionabile dei professori universitari;

Crimì 57-octies.3, che costituisce presso il MIUR l'osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria, definendone composizione e funzioni; allo stesso tempo istituisce anche un osservatorio regionale per la formazione specialistica di area sanitaria in ogni regione nella quale insistono le università sede delle scuole di specializzazione sanitaria;

Ghizzoni 57-octies.11, che autorizza una spesa per la ricollocazione di un *data center* dell'INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare) e per la collocazione di una macchina di calcolo parallelo pre-exascale;

Giorgis 57-octies.20, che distribuisce le poste finanziarie attribuite alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (*ex* articolo 17 del decreto-legge n. 112 del 2008) per il 40 per cento ad un fondo straordinario per gli enti pubblici di

ricerca e per il 20 per cento ad un fondo straordinario per le università statali;

Ginato 58.11, che interviene sul funzionamento e sul trattamento economico del personale della commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge n. 146 del 2000);

gli identici D'Incà 58.22 e Coppola 58.91, Mucci 58.21, nonché Mucci 58.30 e Palmieri 58.104, di contenuto quasi identico, che appaiono ordinamentali in quanto istituiscono l'albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio per favorire la digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e incentivare nelle stesse la creazione di strutture autonome con tali finalità;

Gasparini 58.28, che prevede che il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni in servizio al 31 dicembre 2017 con contratto a tempo determinato e che abbia maturato almeno 2 anni di servizio negli ultimi 8 ma non rientri nella disciplina delle stabilizzazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 possa accedere di diritto alle fasi finali dei concorsi;

Galgano 58.29, in quanto, modificando l'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che possano essere costituiti uffici di diretta collaborazione oltre che del sindaco, del presidente di provincia, della giunta e degli assessori anche dei gruppi consiliari comunali;

D'Alia 58.35, 58.37 58.38, di contenuto simile, che dispongono che ai fini del computo del termine massimo di 10 anni per il collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui all'articolo 1, comma 68 della legge n. 190 del 2012, non si tiene conto dei periodi di servizio prestati come segretario generale di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, capo o vicario di uffici di diretta collaborazione di ministri e collaboratore di organismi parlamentari;

gli identici Tancredi 58.39 e Manfredi 58.134, in quanto prevedono che gli incarichi dirigenziali per determinate amministrazioni ed organismi di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, abbiano durata quinquennale fermi restando i limiti di età per il collocamento a riposo;

Tancredi 58.54, in quanto prevede una specifica procedura di iscrizione all'albo dell'autotrasporto;

Tancredi 58.57, in quanto prevede l'accesso (a condizione che ci siano posti vacanti) alla dirigenza di II fascia per i dipendenti delle amministrazioni centrali in possesso di titolo di studio non inferiore a *master* di II livello e abbiano maturato almeno 5 anni di servizio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza con decorrenza 1° gennaio 2018;

Tancredi 58.68 che prevede il rinvio (dal 2016) al 2018 della data a decorrere dalla quale l'attività dei patronati viene valutata, secondo una serie di specifici criteri e parametri relativi all'attività effettivamente svolta, per decidere in ordine al loro scioglimento;

Zanin 58.71, che interviene sul trattamento dei dati sensibili relativo al personale militare;

gli identici Mattiello 58.97 e I Commissione 58.116, nonché gli identici Mattiello 58.98, e I Commissione 58.117 che recano specifiche disposizioni in ordine al funzionamento e alla disciplina del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (ad es. possibilità di svolgere le proprie funzioni attraverso presidi territoriali, possibilità di avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, nonché di personale della Polizia;

Boccadutri 58.95, che consente ai soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015 di

essere immessi nel ruolo di Dirigenti scolastici a conclusione di un periodo di tirocinio;

Polverini 58.102, che identifica i medici preposti alle visite di controllo per gli assenti dal servizio per malattia (articolo 4, comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013);

Sanga 58.120, che prevede l'inquadramento diretto nei ruoli dirigenziali del personale delle agenzie fiscali con almeno 10 anni di anzianità nella III area e in possesso di titolo di studio universitario;

Famiglietti 58.125, che, nell'ambito dell'azione di responsabilità condotta dalla Corte dei conti nei confronti di soggetti che abbiano commesso omissioni con dolo o colpa grave, di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, prevede che la gravità della colpa sia esclusa qualora il fatto dannoso origini dall'emanazione di un atto conforme alla legge, o si verifichi a fronte di un contesto normativo oggettivamente poco chiaro;

Famiglietti 58.126, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano concorrere alla copertura dei propri dirigenti per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali in relazione alla responsabilità per danni, contestualmente viene abrogato l'articolo 3, comma 59 della legge n. 244 del 2007 che prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati dall'ente pubblico a favore dei propri amministratori;

Cecconi 59.6, che fissa l'indennità spettante ai membri del Parlamento a quote mensili di importo pari a 5000 euro, modificando la legge n. 1261 del 1965;

Causi 59.4, che istituisce presso il CNEL il Comitato indipendente per la produttività;

Cecconi 59.8 e Richetti 59.23, che aboliscono gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici dei titolari di cariche elettive, anche delle regioni e delle province autonome, sostituendoli con un trat-

tamento previdenziale basato sul sistema contributivo dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali;

Minnucci 59.9, che dispone il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata di convocazione dei consigli, anziché per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento, per i lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti (articolo 79 del Testo unico degli enti locali di cui alla legge n. 267 del 2000);

Rampelli 59.18, che reca la proroga dei termini riguardanti il Documento unico di circolazione e di proprietà, il rilascio della carta di circolazione, l'emanazione delle norme di coordinamento e l'entrata in vigore della disciplina sulla gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (decreto legislativo n. 98 del 2017);

Rampelli 59.20, che inserisce l'educazione stradale tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'offerta formativa e delle attività progettuali (legge n. 107 del 2015 «Buona scuola»);

Rotondi 59.26 e 59.27, che disciplina i requisiti di sicurezza dei materiali da costruzione impiegati nelle gallerie della rete stradale (decreto legislativo n. 264 del 2006);

Vallascas 63.33, che reca una specifica modifica alla disciplina relativa ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica;

Abrignani 67-bis.14 e Abrignani 67-bis.15, analoghi, che modificano il comma 4 dell'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, al fine di impedire l'utilizzazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo nelle attività di brokeraggio assicurativo;

Parrini 68.21, che reca una disposizione concernente la cattura, gestione ed eventuale liberazione della fauna selvatica di cui alla legge n. 157 del 1992;

Valeria Valente 68.69, che reca disposizioni in ordine alle procedure esecutive e di espropriazione forzata nei confronti dei consorzi di bonifica ed irrigazione;

Scotto 68.78, che reca disposizioni in materia di rapporti di collaborazione lavorativa caratterizzati da prestazioni di lavoro esclusivamente personali, ricomprendendo in alcune previsioni dettate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 anche le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, che sono attualmente escluse dalle suddette previsioni;

Blažina 69.3, che istituisce un fondo per trasferire alcuni specifici beni (caserma Duca delle Puglie, ex Direzione Artiglieria, Pineta di Baccola) alla regione Friuli Venezia Giulia;

Antezza 69-bis.7, che destina risorse alla realizzazione della piattaforma logistica di Ferrandina;

Moretto 69-bis.9, che estende l'ambito di applicazione delle norme riguardanti le aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati;

Borghi 69-bis.25, volto a considerare valide le obbligazioni contrattualmente assunte dai proponenti o esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Crippa 69-bis.27, che integra la disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico al fine di prevedere che al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento per le sole opere asciutte e che le opere bagnate sono devolute gratuitamente al demanio statale;

Cera 70.2, volto ad estendere – ai fini del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica – alle società partecipate non quotate la disciplina sulla composizione dei collegi di revisione o sindacali e a estendere tale disciplina anche al personale amministrativo della Corte dei conti;

gli identici Palese 70.52, Melilla 70.80, Cinzia Maria Fontana 70.116, che istituiscono un comparto autonomo delle città metropolitane al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse;

Alberto Giorgetti 70.60, che incrementa gli stanziamenti per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

Fabbri 70.70 che, modificando la disciplina dei permessi per assenza dal servizio dei consiglieri delegati delle province e delle città metropolitane, presenta carattere ordinamentale.

Moretto 70-bis.1, che assegna 10 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di salvaguardia della laguna di Venezia;

Covello 70-bis.6, che riconosce un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 per la riqualificazione del centro storico di Coenza;

Sgambato 70-bis.7, che assegna al comune di Castel Volturno un contributo straordinario di 5 milioni di euro per il 2018 per interventi di risanamento e sviluppo dell'area;

Giulietti 71.3, Palese 71.52, Losacco 71.66 e Latronico 71.147, che recano una disposizione interpretativa della disciplina in tema di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2015, precisandone la sua applicabilità anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge;

Gasparini 71.14, che reca una disposizione interpretativa delle norme di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge

n. 78 del 2010, in tema di divieto di remunerazione (fatto salvo il rimborso spese) di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive;

Gasparini 71.15, volto a prevedere la predisposizione da parte dell'ISTAT di un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni richieste ai comuni e alle unioni di comuni da una pluralità di soggetti istituzionali;

Brunetta 71.39, il quale reca misure volte ad incrementare le risorse da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallinotreporti, da 10 a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

Sisto 71.41, il quale reca misure di carattere localistico, assegnando un contributo di 1 milione di euro per il comune di Sammichele di Bari per l'anno 2018;

Taricco 71.45, che reca disposizioni in tema di partecipazione dei pubblici dipendenti a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni;

Palese 71.50, che sospende le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che regolano il patrocinio davanti alle commissioni tributarie, nelle more della più generale revisione dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;

Zanin 71.78, che sospende, a decorrere dal 1° marzo 2018, l'obbligo per i comuni dell'aggiornamento delle liste di leva;

Palese 71.82, che disciplina termini di presentazione e contenuti di una proposta di relazione da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

Guidesi 71.91, che reca disposizioni eterogenee e di carattere prevalentemente ordinamentale in materia di enti locali e di altre pubbliche amministrazioni;

Battaglia 71.114, il quale dispone che l'erogazione delle risorse per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, di cui al decreto-legge n. 166 del 1989, debba avvenire secondo quanto previsto per le anticipazioni del prezzo dall'articolo 35 del Codice degli appalti;

Giovanna Sanna 71.116, il quale dispone l'inquadramento degli ex segretari comunali e provinciali trasferiti in mobilità presso le altre amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione ove prestano servizio;

Plangger 71.140 e 71.141, che sostituiscono il termine di ventiquattro mesi previsto dal comma 568-*bis* della legge n.147 del 2013 relativo alla facoltà per le amministrazioni pubbliche locali di sciogliere le società dalle stesse partecipate con il termine del 31 dicembre 2018;

Albanella 71.150, che dispone che, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del comune, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Albanella 71.151, che dispone che, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del comune, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e che tale disposizione si applichi anche ai comuni che hanno deliberato il dissesto entro il 31 dicembre 2015;

Alfreider 71.156, che differisce al 30 giugno 2016 il termine del 31 dicembre 2015 previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico società partecipate) che individua come « società quotate » le società a partecipazione pubblica che hanno emesso azioni quotate in mercati regolamentati;

Alfreider 71.157, che detta una norma interpretativa del decreto legisla-

tivo n. 175 del 2016 (Testo unico società partecipate) in tema di definizione delle società quotate;

Palese 71.165, che dispone che il divieto di inibire o diffidare dall'esecuzione di cessioni, pignoramenti, sequestri, stabilita dall'art. 69 del regio decreto n. 2440 del 1923, si applica anche agli enti territoriali;

Albanella 71.184, che dispone che, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del comune, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e che tale disposizione si applica solo ai comuni in cui il rapporto tra popolazione residente e iscritti all'AIRE sia superiore al 50 per cento;

Albanella 71.185, che dispone che, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del comune, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e che tale disposizione si applichi anche ai comuni che hanno deliberato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, nonché, « esclusivamente », ai comuni in cui il rapporto tra popolazione residente e iscritti all'AIRE sia superiore al 50 per cento;

Rubinato 71.197, che stabilisce che le disposizioni in tema di personale relative alle situazioni di reinternalizzazione delle società partecipate da parte delle amministrazioni pubbliche controllanti, nonché le disposizioni transitorie in tema di personale, previste rispettivamente dagli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano anche ai dipendenti delle aziende e consorzi posti in liquidazione da parte di pubbliche amministrazioni;

Sottanelli 72.9, che modifica l'articolo 86, comma 5, del TUEL al fine di rendere automatico il meccanismo di rimborso delle spese legali da parte degli enti locali verso gli amministratori;

Dellai 72.15, Guidesi 72.70, nonché gli identici Abrignani 72.81 e Guidesi



72.88, che intervengono sull'articolo 1 del TU sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, introducendo una disposizione volta a modificare l'ambito delle società a cui si applica il TU medesimo;

Marcon 72.32, che interviene sull'articolo 4 del Testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, introducendo una disposizione volta ad aggiungere alle finalità perseguibili mediante le partecipate pubbliche una ulteriore finalità relativa al sostegno alla finanza etica;

Paglia 72.33, che interviene sull'articolo 24 del Testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, introducendo una disposizione mediante cui si prevede che la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche prevista dal medesimo articolo 24 venga operata solo sulle partecipazioni;

Alberto Giorgetti 72.23, che interviene sull'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, di recepimento della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, mediante una disposizione volta a precisare che l'iscrizione anagrafica presso i comuni nel cui territorio siano attivati dei Centri di accoglienza temporanea è subordinata all'attestazione dell'abitudine della dimora dei richiedenti dei Centri da parte della prefettura competente;

Sibilia 72.40, che integra la legge n. 53 del 2000 sul sostegno della maternità e della paternità, il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, per prevedere una disciplina sui buoni locali, emessi da associazioni senza scopo di lucro, anche tramite l'utilizzo della tecnologia *blockchain*;

Da Villa 72.50, che ricomprende le aree « Ex aree imbonite fascia lagunare di Sottomarina » della provincia di Venezia tra quelle a cui si applicano le norme riguardanti aree demaniali nelle province

di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati, previste dalla legge n. 177 del 1992;

Sorial 72.73, che prevede che i dipendenti di ruolo degli enti locali, in categoria D3, che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di vicesegretario, ed hanno il necessario titolo di studio, possono fare domanda per l'iscrizione nell'albo dei segretari comunali e provinciali della regione di appartenenza;

Luigi Di Maio 72.74, che modifica l'articolo 263 del TUEL, disponendo che ai fini dell'individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica si debba tener conto anche dei dati risultanti dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Luigi Di Maio 72.75, che modifica l'articolo 156 del TUEL, prevedendo che, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del comune si debba tener conto anche dei dati risultanti dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Fabrizio Di Stefano 72.80, che esclude dall'applicazione del Codice degli appalti le forniture volte esclusivamente alla rivendita dei prodotti acquistati all'ingrosso e destinati a mercati in regime di concorrenza;

Grimoldi 72.95, che interviene sul Codice degli appalti, specificando che taluni incentivi per il personale delle centrali uniche di committenza fanno capo ad un apposito capitolo di spesa.

Guidesi 72.96, che prevede che la società Arexpo SPA svolga l'attività di centrale di committenza in ordine agli interventi di interesse pubblico da realizzare nell'ambito della propria finalità sociale;

Morassut 72.101, che modifica il termine di decorrenza previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 del di-

ritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni da parte dei conduttori a basso reddito;

Rostan 72.108, che modifica alcuni articoli del codice civile, al fine di favorire l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa;

gli identici Melilla 72-ter.4, Misiani 72-ter.3 e Guidesi 72-ter.1, che disciplinano termini di presentazione e contenuti di una proposta di relazione da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

Castelli 72-septies.14, che reca disposizioni volte a prevedere, mediante una modifica al codice di procedura penale, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche per il delitto di combustione illecita di rifiuti previsto dall'articolo 256-bis del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), estendendo anche a tali ipotesi la possibilità del c.d. arresto differito;

Gasparini 72-septies.16, il quale reca una modifica del Testo unico degli enti locali, volta a sopprimere l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali, ai fini della documentazione all'amministrazione erogante dei risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento;

Gasparini 72-septies.18, che reca disposizioni di natura ordinamentale volte a consentire ai dipendenti degli enti locali che dispongono di determinati requisiti la possibilità di fare domanda per l'iscrizione nell'albo dei segretari comunali e provinciali nella regione di appartenenza;

Mazziotti di Celso 72-septies.24, che prevede l'obbligo per gli enti territoriali di pubblicare sui siti istituzionali, entro il 1° marzo 2018, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative nonché i canoni accessori, prevedendo altresì apposita sanzione in caso di violazione;

Galgano 72-septies.25, che reca disposizioni volte a prevedere, mediante una modifica del Testo unico degli enti locali, la possibilità di costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dei gruppi consiliari comunali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

Rigoni 72-septies.26, che interviene sull'articolo 4 del Testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, ampliando il novero delle società per le quali è consentita la partecipazione, ricomprendendovi quelle la cui titolarità delle azioni risulti sostanzialmente esclusiva da parte di un unico ente locale, ovvero quelle il cui risultato operativo medio degli ultimi 5 anni risulti positivo, ovvero ancora quelle la cui attività svolta sia legata alla valorizzazione di risorse naturali del territorio ove ha sede l'ente proprietario;

Taricco 72-septies.31, che introduce una deroga all'obbligo di acquisto dei buoni pasto cartacei tramite Consip, ai fini della promozione della filiera corta o a chilometro utile nei piccoli comuni;

Taricco 72-septies.32, che reca disposizioni in tema di acquisizioni di immobili da parte delle PA, escludendo per i comuni con meno di 5.000 abitanti l'attestazione da parte dell'Agenzia del demanio della congruità del prezzo e consentendo, ai fini del perfezionamento dei passaggi di proprietà, la procedura di acquisizione previo consenso autodichiarato da parte dei proprietari e registrazione a titolo gratuito del successivo provvedimento deliberativo consiliare;

Marco Di Maio 72-septies.37, che interviene sull'articolo 4 del TU sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, ampliando la tipologia delle attività per cui si possono costituire nuove società partecipate o acquisire partecipazioni, con riferimento particolare alle attività termali.

Marco Di Maio 72-septies.38, che interviene sull'articolo 26 del TU sulle so-

cietà partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, escludendo dall'applicazione del TU le società partecipate che svolgono attività in ambito termale, a condizione che non producano un risultato negativo per quattro degli ultimi cinque esercizi consecutivi;

Zan 72-*septies*.40, che interviene sull'articolo 4 del TU sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, introducendo una disposizione che fa salva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile;

Prataviera 72-*septies*.41, che reca disposizioni di natura ordinamentale volte a prevedere il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Pordenone;

Valiante 74.4, che prevede che i dipendenti pubblici trasferiti in mobilità volontaria presso le isole minori possano mantenere il trattamento economico (con specifiche limitazioni) dell'amministrazione di provenienza se più favorevole;

gli identici Palese 76.10 e Misiani 76.1, e gli analoghi Covello 76.3 e Capodicasa 76.6, volti ad autorizzare una spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020 in favore dell'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno – SVIMEZ al fine di rafforzare le attività di verifica e monitoraggio previste dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 ai fini del riequilibrio territoriale;

Mottola 76-*bis*.1, che interviene sulla disciplina riguardante i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue ai fini della sottoposizione alla disciplina sui rifiuti;

Antezza 76-*bis*. 13 e 76-*bis*.2 della XIII Commissione, che prorogano il termine per la presentazione della documentazione di spesa relativa ai finanziamenti della gestione Commissariale ex Agensud in favore delle PMI agricole;

Pilozzi 76-*bis*.9, che prevede la soppressione dei consorzi di gestione del servizio idrico disponendo la nomina di un organo straordinario di liquidazione e disciplinando le competenze di tale organo è ordinamentale;

Cenni 76-*bis*.14, che modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, al fine di ampliare il novero delle partecipazioni ammesse alle società per l'esercizio di imprese termali in possesso di taluni requisiti;

Marchetti 77.60 e 77.61, che escludono dal campo di applicazione del Codice degli appalti alcune convenzioni e forniture a specifiche condizioni;

Abrignani 77.96 e 78.6, Tancredi 81.8, Abrignani 83.8, Guidesi 84-*bis*.3, Pelillo 88.7, che includono i tributaristi tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;

Abrignani 78.5 e Pelillo 88.10, che abilitano i professionisti di cui alla norma UNI 11511 all'assistenza tecnica nel processo tributario limitatamente alle controversie dei propri assistiti;

Ruocco 79.39, che include i tributaristi tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, nonché all'asseverazione sugli elementi contabili ed extracontabili comunicati ai fini degli studi di settore;

Prataviera 79.23, che sospende l'efficacia di alcuni decreti ministeriali riguardanti l'autorizzazione e l'aumento di capacità di un deposito costiero di gasolio ed oli lubrificanti destinati al servizio di bunkeraggio per la flotta peschereccia ed il naviglio locale, in favore della Società COSTA BIOENERGIE S.r.l., subentrata nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione;

Pelillo 80.2 e VI Commissione 80.28, che recano una disposizione concernente il

punteggio degli iscritti agli albi professionali che concorrono per diventare componenti delle commissioni tributarie;

Pelillo 80.3 e VI Commissione 80.29, che recano una disposizione concernente la possibilità per l'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro anche nei giudizi davanti alle commissioni tributarie;

gli identici Tancredi 80.5 e Alberto Giorgetti 80.16, che prevedono un nuovo rito per il processo civile davanti al tribunale in composizione monocratica;

Prestigiacommo 80.10, che riveste carattere ordinamentale in quanto volto a modificare la composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Prestigiacommo 80.11, che riveste carattere ordinamentale, in quanto volto a estendere il comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio al personale in servizio presso gli organi di rilievo costituzionale e presso l'Avvocatura dello Stato;

Prestigiacommo 80.12, volto a estendere – ai fini del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica – alle società partecipate non quotate la disciplina sulla composizione dei collegi di revisione o sindacali e a estendere tale disciplina anche al personale amministrativo della Corte dei conti;

Prestigiacommo 80.13, avente carattere ordinamentale in quanto volto a modificare la composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e volto a estendere – ai fini del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica – alle società partecipate non quotate la disciplina sulla composizione dei collegi di revisione o sindacali e a estendere tale disciplina anche al personale amministrativo della Corte dei conti;

Bazoli 80.18 e II Commissione 80.26, che reca una disposizione volta a estendere la disciplina relativa alla convenzione

di negoziazione assistita da uno o più avvocati anche alle controversie in materia di lavoro.

Bazoli 80.19 e II Commissione 80.25, che reca una disposizione diretta a modificare la disciplina dei giudizi relativi ai licenziamenti illegittimi;

Verini 80.20 e II Commissione 80.24, che prevedono un nuovo rito per il processo civile davanti al tribunale in composizione monocratica e introduce casi di condanna a una pena pecuniaria nelle cause di risarcimento del danno alla persona;

Abriani 80.27, volto a modificare la rappresentanza legale del contribuente nel procedimento di reclamo e mediazione per controversie relative a importi inferiori a 50.000 euro.

Manzi 80.30, volto, tra l'altro, a riformare il giudizio tributario con l'introduzione del giudice monocratico;

Andrea Maestri 80.33, volto a prevedere che ai magistrati onorari non si applicano i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Andrea Maestri 80.34, recante disposizioni in materia di dotazione organica dei magistrati onorari;

Andrea Maestri 80.35, recante disposizioni in materia conferma in servizio dei magistrati onorari;

Tancredi 81.6 e Guidesi 84-bis.1, che abilitano i tributaristi all'assistenza tecnica nel processo tributario limitatamente alle controversie dei propri assistiti;

Latronico 83.9, che include gli avvocati in possesso del titolo di revisore legale tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;

Simonetti 84-bis.2, che abilitano i geometri e i tributaristi all'assistenza tecnica nel processo tributario limitatamente alle controversie dei propri assistiti;

Prataviera 84-*bis*.8, che reca disposizioni di natura ordinamentale intervenendo sulle pene previste da due articoli del codice penale relativi alla tutela degli animali;

Parisi 84-*bis*.9, che reca disposizioni di natura ordinamentale intervenendo sugli effetti della trascrizione di sentenze relative a diritti reali sugli immobili;

Pizzolante 89.43, che prevede che non possano essere assimilati ai *call center* le agenzie di recupero crediti quando queste operino in vigenza di accordi collettivi nazionali con le associazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro negli studi professionali;

Quintarelli 89.44, che prevede che l'anagrafe dei domini Internet, Registro.it, dispone la registrazione dei domini composti da uno o due caratteri, con fissazione del relativo prezzo mediante aste pubbliche il cui ricavato rientra nella disponibilità del Consortium GARR, un'associazione senza fini di lucro fondata sotto l'egida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Albini 89.46 che modifica la norma del codice degli appalti relativa all'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta dei servizi di ristorazione concernenti i buoni pasto;

Latronico 89.84 che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche al fine di attenuare l'obbligo delle imprese telefoniche di garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, prevedendo che possano esservi delle limitazioni allo stesso, derivanti dall'uso di nuove tecnologie, purché comunicate mediante informativa scritta ai fruitori del servizio;

Losacco 89.85 che introduce disposizioni ordinamentali in tema di impianti di telefonia mobile temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali;

Liuzzi 89-*bis*.3, che modifica il regime di consenso richiesto per le comunicazioni commerciali agli utenti riscrivendo l'articolo 130 del Codice della *privacy*, in materia di comunicazioni indesiderate;

Mantero 90.22, che estende il divieto assoluto di fumo, in deroga alla disciplina generale, ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo;

Baroni 90.23, che reca norme ordinamentali sulle caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo;

gli identici Vignali 91.3, Pastorino 91.8, Albini 91.13, Guerra 91.22, Prestigiacomo 91.24 e Tabacci 91.48, i quali apportano una serie di modifiche alla disciplina successoria del codice civile relativamente alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, in particolare per quanto attiene alla rinuncia all'azione di restituzione da parte dei legittimari e ai relativi effetti sulle eventuali ipoteche gravanti sui beni;

gli identici Palese 91.38, Ginefra 91.39 e Melilla 91.40, i quali modificano il Codice del consumo per raddoppiare la misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso di pratica commerciale scorretta o di inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Minnucci 95.14, che modifica una disposizione del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativa all'utilizzo da parte del conducente dei veicoli di apparecchi radiotelefonici;

Boccadutri 95.37, che modifica alcune disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro recate dalla legge n. 81 del 2017 relativa al lavoro autonomo non imprenditoriale;

Tancredi 95-*bis*.17 e gli identici Venittelli 95-*bis*.18, Simonetti 95-*bis*.2, Misioni 95-*bis*.12, Pastorelli 95-*bis*.16, Alberto Giorgetti 95-*bis*.23, Taricco 95-*bis*.25, Sottanelli 95-*bis*.26, Ciraci 95-*bis*.28, Paola Bragantini 95-*bis*.30 e Cirielli \*95-*bis*.38, che modificano la disciplina riguardante la resistenza e la reazione al



fuoco degli impianti e sistemi e dei loro componenti nell'ambito della normativa in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Mannino 95-*bis*.34, che istituisce la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui si avvalgono le amministrazioni, nel contempo disciplinando le sanzioni per il tardivo inserimento dei dati e prevedendo la presentazione di una relazione al Parlamento sull'andamento dell'abusivismo edilizio;

Antezza 95-*bis*.3 e 95-*bis*.4, che destinano risorse per realizzare la piattaforma logistica di Ferrandina;

Rubinato 95-*ter*.15, che detta la disciplina organica in materia di commercio equo e solidale;

Martella 95-*ter*.11, che assegna un contributo di 1 milione di euro per la valorizzazione dell'arte vetraia nel distretto di Murano;

Parisi 95-*ter*.12, che introduce modifiche alla normativa sull'esazione del pedaggio per l'utilizzo di infrastrutture viabilistiche autostradali e non autostradali;

gli identici Guidesi 97.1, Galgano 97.13, Rampelli 97.16, Verini 97.20, Laffranco 97.21, Abrignani 97.31, Camani 97.32 e Bini 97.37, che ineriscono alla disciplina del diritto d'autore;

Tinagli 97.12, volto a prevedere la presentazione alle Camere di una relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sulle società pubbliche;

Minnucci 97-*bis*.1, che abroga il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017, che stabilisce che il compenso per le riproduzioni di fonogrammi non costituisce attività di amministrazione e intermediazione in materia di diritto d'autore;

Crimì 97-*bis*.5, che modifica la procedura per la trasmissione alle questure, da parte dei titolari di alberghi e altre strutture, delle informazioni concernenti i

dati personali delle persone ospiti delle strutture stesse (ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931);

Sgambato 98.1, che interviene sul decreto-legge n. 78 del 2010 sopprimendone l'articolo 7, comma 23, in tema di attività della SOGIN Spa, e disponendo contestualmente la nomina di un commissario per realizzare possibili integrazioni della SOGIN con altri soggetti giuridici operanti nel settore;

Abrignani 98.2, che detta disposizioni volte a consentire la semplificazione delle procedure di riscossione da parte del consorzio CONOE (consorzio nazionale oli esausti);

Nuti 98.4, che stabilisce che le società costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle medesime, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, debbono operare esclusivamente con le amministrazioni costituenti, e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti;

Tancredi 100.7, limitatamente ai capoversi lettere *b*) e *c*), i quali dettano norme di carattere ordinamentale volte a prevedere che i consulenti finanziari possono prestare servizi di consulenza in luogo diverso dal domicilio solo nei confronti di clienti professionali, consentendo altresì l'iscrizione all'albo dei consulenti stessi anche ai commercialisti e agli esperti contabili;

Sorial 100.4, che modifica la disciplina del codice civile relativa alla cedibilità dei crediti, introducendo il divieto per le parti di escludere tale cedibilità;

Bernardo 100.3, il quale prevede che all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi si applica la normativa sulle persone giuridiche di diritto privato, escludendo l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego;

Marcon 100.6, il quale esclude le associazioni, le ONLUS e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché con società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, dall'obbligo di pubblicare annualmente, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti;

Petraroli 100.9, che prevede che gli obblighi di comunicazione alla clientela sui contratti di credito cui sono tenute le banche e gli altri intermediari finanziari siano estesi anche nei confronti dei soggetti terzi interessati al rapporto contrattuale e obbligati in qualità di garanti o fideiussori, dichiarando inoltre come illegittima la registrazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia dei predetti soggetti terzi garanti o fideiussori;

Sibilia 100.10, il quale interviene sulla disciplina del Testo unico bancario relativa ai contratti di credito a tempo indeterminato, prevedendo l'obbligo di pubblicare sul sito internet della società il bilancio dell'intermediario creditizio e stabilendo sanzioni in merito;

D'Alessandro 100.13, il quale reca un'articolata disciplina relativa alla commercializzazione dei prodotti in cuoio, in particolare dettando le definizioni dei materiali, prevedendo obblighi di etichettatura e stabilendo le relative sanzioni in caso di inosservanza;

Busin 100-bis.29 e 100-bis.31, i quali prevedono che l'autorità competente in materia, attualmente la Banca d'Italia, provveda a effettuare valutazioni e accertamenti sulla condotta degli amministratori e funzionari delle banche o dei gruppi bancari italiani che ricorrano all'intervento dello Stato, al fine di accertarne le responsabilità rispetto allo stato di crisi della banca stessa; si prevedono inoltre, nel caso di accertamento di responsabilità,

sanzioni interdittive, misure cautelari e conservative, oltre alle altre sanzioni già previste in materia;

Busin 100-bis.37 e 100-bis.38, i quali introducono nel Testo unico bancario il reato di delitto bancario patrimoniale, applicabile all'amministratore di una banca fallita o posta in liquidazione o ricapitalizzata dallo Stato che abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato i suoi beni ovvero esposto passività inesistenti della banca;

gli identici Bernardo 100-bis.43 e VI Commissione 100-bis.44, i quali modificano la disciplina della legge n. 3 del 2012 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che nella relazione allegata alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal debitore ai creditori debba essere contenuta l'indicazione delle cause dell'indebitamento, nonché modificando la normativa sulla procedura di omologazione del piano stesso;

Alberti 100-bis.45, il quale interviene su un aspetto della disciplina, di cui al decreto-legge n. 99 del 2017, relativa alla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, prevedendo che il soggetto cessionario delle attività delle due banche non può modificare le condizioni dei rapporti di credito in essere con le due banche al 26 giugno 2017 fino all'efficacia dell'intervento dello Stato;

D'Inca 101.1, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa;

Parisi 101.2, che autorizza una spesa di un milione di euro annui, a decorrere dal 2018, in favore dell'Istituto nazionale di genetica molecolare;

Abriani 101.3, che assegna un contributo di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2018-2020, in favore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana;

Giovanna Sanna 101-bis.10, che vieta l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa;

Caparini 101-ter.1, che integra le disposizioni ordinamentali dettate dall'articolo 52 della legge n. 221 del 2015 in materia di opere edilizie precarie da considerarsi irrilevanti ai fini edilizi e paesaggistici.

Borghesi 101-ter.2, che modificano le disposizioni dettate dall'articolo 16 della legge sulla caccia (legge n. 157 del 1992) in materia di aziende faunistico-venatorie;

Quintarelli 101-ter.3, che modifica la disposizione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (articolo 21, comma 1), che prevede l'adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, al fine di estendere tale programmazione anche ai beni e servizi informatici, in coerenza con il piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

Romanini 101-ter.12, che prevede un fondo (di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018) per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale interessate dalla subsidenza e collocate nei territori del Delta del Po, nonché per la difesa dalle acque dei territori subsidenti delle province di Ferrara e Rovigo;

Fusilli 101-ter.7, che reca una norma di interpretazione autentica del concetto di « perimetrazione del territorio dei parchi nazionali »;

Borghi 101-ter.10, che disciplina le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio all'interno dei parchi nazionali;

Vito 101-quater.191 e Alberto Giorgetti 101-quater.303, che prorogano i termini previsti dal codice dell'ordinamento militare, relativi al mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza degli organi militari;

Palmizio 101-quater.192, che proroga il termine previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 per il transito del personale del Corpo militare in servizio attivo nel ruolo civile della Croce Rossa Italiana;

gli identici Verini 101-quater.193 e 101-quater.236 della II Commissione, che prorogano il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno;

gli identici Alberto Giorgetti 101-quater.198, Sorial 101-quater.21, Castiello 101-quater.19 e Rampelli 101-quater.84 che modificano le sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni relative alla commercializzazione delle borse di plastica;

gli identici Alberto Giorgetti 101-quater.199, Guidesi 101-quater.36, Vignali 101-quater.64, Taricco 101-quater.165 e Squeri 101-quater.221, che prorogano il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, limitando altresì la rappresentanza delle confederazioni nel predetto organo;

gli identici Alberto Giorgetti 101-quater.200 e Tancredi 101-quater.70, che proroga il termine entro cui i regolamenti edilizi comunali devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;

gli identici Alberto Giorgetti 101-quater.201, Tancredi 101-quater.71 e Castiello 101-quater.20 che sopprimono la disposizione del testo unico in materia edilizia che prevede l'attivazione di poteri inibitori e di annullamento delle regioni in caso di mancata previsione nei regolamenti edilizi comunali dell'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione, della predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;

gli identici Sisto 101-quater.203 e Bruno Bossio 101-quater.263, nonché Pillozzi 101-quater.265, che prorogano una serie di termini previsti dal decreto legislativo n. 98 del 2017, relativo alla razio-

nalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

Sisto 101-*quater*.204, che proroga il termine per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa;

Sisto 101-*quater*.205, che proroga il termine di vigenza della disciplina transitoria relativa all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Alberto Giorgetti 101-*quater*.209, che proroga il termine fino al quale possono continuare a svolgere la propria attività, a determinate condizioni, senza obbligo di iscrizione al relativo albo, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile;

gli identici Palese 101-*quater*.215 e Melilla 101-*quater*.80, che prorogano al 2019 l'applicabilità di una disposizione concernente la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi;

Brunetta 101-*quater*.222, che stanziava 2 milioni di euro per la riapertura della fermata ferroviaria « Divino Amore », sulla linea Roma-Formia-Napoli, fra Torricola e Pomezia;

Abrignani 101-*quater*.234, che modifica la disciplina del fallimento del cedente in caso di cessione dei crediti di impresa;

gli identici Abrignani 101-*quater*.238 e Bargerò 101-*quater*.180, che prorogano termini connessi all'uso dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ed esclude a regime dagli obblighi relativi al predetto uso gli edifici adibiti ad attività industriali;

Abrignani 101-*quater*.242, che modifica la disciplina relativa all'accesso all'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;

Abrignani 101-*quater*.244, che modifica la disciplina civilistica in tema di insolvenza delle cooperative e delle imprese;

gli identici Fiorio 101-*quater*.247 e la XIII Commissione 101-*quater*.2, che modifica il termine di decorrenza dell'effetto sulle retribuzioni dell'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo;

Schullian 101-*quater*. 280 e 101-*quater*. 281, che prorogano i termini relativi alla revisione delle macchine agricole in circolazione;

Boccadutri 101-*quater*. 283, che modifica la disciplina sul divieto di nomina dei componenti delle autorità indipendenti alla cessazione dell'incarico in altra autorità indipendente;

Prestigiacomò 101-*quater*. 289 e 101-*quater*. 290, che prorogano il termine per l'applicazione della nuova disciplina sul contenuto delle bevande a base di succo di arancia;

Prestigiacomò 101-*quater*. 293, che interviene sul termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte dei conti in servizio al 1° dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018;

Pes 101-*quater*. 297, che proroga il termine per la conclusione della procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello;

Boccadutri 101-*quater*.299, che fissa il termine per la conclusione della procedura di liquidazione dell'Istituto mutualistico per la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori (IMAIE) in liquidazione al 31 marzo 2018 e disciplina la gestione del residuo attivo di fine liquidazione;

Alberto Giorgetti 101-*quater*. 304, che modifica un termine relativo all'applicazione della disciplina del commissariamento e scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;



Fantinati 101-*quater*.23 e 101-*quater*.24, che modificano la disciplina sull'uso ingannevole del marchio;

gli identici Guidesi 101-*quater*.31, Vignali 101-*quater*.62, Locatelli 101-*quater*.76, Pastorino 101-*quater*.79, Oliaro 101-*quater*.101, Nastri 101-*quater*.120, Lodolini 101-*quater*.132, Vico 101-*quater*.144, Prativiera 101-*quater*.145, Castricone 101-*quater*.41, Carra 101-*quater*.151, Taricco 101-*quater*.164, De Mita 101-*quater*.167, Bini 101-*quater*.171, Basso 101-*quater*.172, Capezzone 101-*quater*.182, Alberto Giorgetti 101-*quater*.288, Romanini, 101-*quater*.122 e Falcone 101-*quater*.123, che recano disposizioni di natura organizzatoria, modificano la disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione (legge n. 224 del 2012) ed estendendo alle imprese iscritte nel registro o nell'albo delle imprese artigiane, la possibilità di proseguire per 10 anni (fino al 2023) l'attività di meccanica, motoristica e di elettrauto;

Garofalo 101-*quater*.65, che differisce dal 7 ottobre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine per l'assolvimento degli adempimenti anti incendi prescritti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221);

Rampelli 101-*quater*.83, che prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224 erano iscritte all'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i 8 anni (anziché 5) anni successivi alla medesima data;

Rampelli 101-*quater*.87, che introduce disposizioni in materia di registro di carico e scarico di rifiuti non pericolosi;

Pili 101-*quater*.91, che prevede la possibilità di accelerare l'esecuzione di opere in regioni ad elevato deficit infrastrutturale con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e trasporti;

Marotta 101-*quater*.96, che proroga al 13 settembre 2020 il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del D.Lgs n. 14 del 2014, delle sezioni distaccate insulari di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio (Isola d'Elba). Attualmente il termine è fissato al 31 dicembre 2018;

Menorello 101-*quater*.99, che differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Miotto 101-*quater*.104, che riduce da 10 a 7 anni il periodo di residenza legale in Italia dello straniero per la concessione della cittadinanza;

Piccione 101-*quater*.105, che posticipa dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 la data entro cui deve essere posseduta una esperienza triennale nel campo delle cure palliative per essere idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

Gregorio Fontana 101-*quater*.106, che, per garantire l'avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore della nuova legge elettorale, stanziava 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione di obblighi di trasparenza da parte del Ministero dell'interno e per l'implementazione dei sistemi informativi e prevede la sottoscrizione della lista dei candidati nei collegi uninominali da parte del presidente o del segretario del partito, in alternativa al rappresentante;

Schullian 101-*quater*.112, che posticipa da 12 a 24 mesi dall'adozione del decreto ministeriale 25 maggio 2016, n. 183, la scadenza del termine per l'obbligo relativo alla comunicazione a fini



statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro;

Fusilli 101-*quater*.114, che mantiene in vigore le attuali disposizioni del Testo unico della finanza in materia di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 2016/97/UE;

Gasparini 101-*quater*.131, che proroga l'applicazione del disposto dell'articolo 25-*bis* del decreto-legislativo 24 febbraio 1998, n. 56, in materia di prodotti finanziari emessi da imprese assicurative, nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE), n. 2016/97/UE;

Sottanelli 101-*quater*.134, che prevede il trasferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato già operante presso società del settore delle attività della riscossione, nate per scorporo di ramo d'azienda;

Sottanelli 101-*quater*.135, che prevede il trasferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato operante presso le società iscritte all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, nate per scorporo d'azienda e che abbiano perduto gli affidamenti per la riscossione nei Comuni;

D'Arienzo 101-*quater*.136, che reca proroghe di termini in materia di modificazione dei documenti di circolazione;

D'Arienzo 101-*quater*.137, che porta a 24 mesi il termine, posto dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali;

Anzaldi 109-*quater*.143, che prevede l'indicazione, all'interno di ogni sito internet « *accessibile al pubblico soggetto alla legge italiana* » che raccolga pubblicità o finanziamenti superiori ai 100 mila euro, dei titolari, proprietari e finanziatori del sito stesso;

Guidesi 101-*quater*.14, che proroga di tre anni il termine fino al quale le imprese di autoriparazione, già operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 224 del 2012 che ha riformato la materia e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto secondo la normativa previgente, possono proseguire le relative attività;

Giulietti 101-*quater*.34, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per coprire le carenze nei profili professionali di area terza per il 2018, ad assumere facendo riferimento agli idonei nelle procedure selettive interne come risultanti dalle graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2010;

Marchi 101-*quater*.35, che proroga, tra l'altro, di un anno, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, l'applicazione della soglia percentuale del 35 per cento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019, e non più a decorrere dal 1° gennaio 2018 (allegato 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011);

Colletti 101-*quater*.37, che prevede il differimento dal 30 ottobre 2017 al 1° luglio 2018 del termine della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016, in materia di responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

Marco Di Maio 101-*quater*.38, che modifica le disposizioni del Codice anti-

mafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) intervenendo sui soggetti sottoposti alla verifica antimafia;

Capozzolo 101-*quater*.147, che estende al presidente e ai componenti del consiglio direttivo degli enti parco il regime dei permessi e delle licenze previste dal Testo unico sugli enti locali (articolo 79) per gli amministratori dei comuni superiori a 30.000 abitanti, aggiungendo una nuova disposizione all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991;

Impegno 101-*quater*.148, che proroga fino al 31 dicembre 2018 le funzioni di commissario di governo assegnate al Presidente della regione Campania per la gestione del rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, la realizzazione del sistema di trasporto intermodale e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza, nonché disciplina il programma di completamento della gestione commissariale;

Giuseppe Guerini 101-*quater*.153, che presenta carattere ordinamentale, in quanto modifica la legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992), prevedendo che ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni il requisito della minore età deve essere inteso come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta di cittadinanza da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale;

Villecco Calipari 101-*quater*.154, che proroga e riapre i termini di delega previsti dalla legge di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124 del 2015);

Sani 101-*quater*.156, che detta una disciplina dei parchi geologici e geomine-rari statali, nonché prevede la trasformazione di alcuni consorzi specificamente individuati in enti parco e riconosciuti come parchi geologici e geomine-rari statali;

Sani 101-*quater*.157, che prevede la trasformazione di alcuni consorzi specifi-

camente individuati in enti parco e riconosciuti come parchi geologici e geomine-rari statali.

Matteo Bragantini 101-*quater*.170, che differisce al 5 gennaio 2019 il termine entro il quale le persone preposte alla gestione tecnica di imprese di autoriparazione, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale attivato dalle regioni ai sensi della medesima legge, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta;

Vito 101-*quater*.190, che, tra l'altro, proroga dal 30 maggio 2018 al 30 maggio 2019 il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

Giuseppe Guerini 101-*quater*.125, che aumenta da cinque a sei anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, la possibilità di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori per coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa;

Gadda 101-*quater*.127 e 101-*quater*.128, che intervengono nella normativa relativa alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, modificando la disciplina relativa al rinnovo per il consiglio;

Gasparini 101-*quater*.39, che proroga i termini per la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori relativi alle nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti;

gli identici Castricone 101-*quater*.48, Pratavia 101-*quater*.146, Carra 101-*quater*.152 e Realacci 101-*quater*.161, che prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempi-

menti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (articolo 11, comma 3-bis del decreto-legge n. 101 del 2013);

XIII Commissione 101-*quinquies*.2 e Mongiello 101-*quinquies*.4, che prorogano il termine per l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica e modificano conseguentemente il termine di decorrenza dell'effetto sulle retribuzioni dell'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo;

Castricone 101-*quinquies*.5, che interviene sulla disciplina in materia di acquisto di lavori, beni e servizi da parte di società *in house*;

Richetti 101-*quinquies*.11, che modifica, tra l'altro, il codice dei contratti pubblici, escludendo la responsabilità amministrativa in caso di esecuzione d'urgenza di un contratto e intervenendo sulla disciplina del ricorso avverso l'aggiudicazione;

XIII Commissione 101-*sexies*.1 e Sani 101-*sexies*.3, che pospongono alla vendemmia 2020 l'applicabilità del divieto di vendita e di somministrazione di mosti e vini contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi e oltre 1 grammo per litro di solfati espressi, previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere *c*) e *d*) della legge n. 238 del 2016;

Pastorino 101-*septies*.1, che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico e detta le conseguenti disposizioni ordinarie;

Rampelli 101-*octies*.3, che reca disposizioni relative all'Autorità nazionale anticorruzione, attribuendo al potere regolamentare della stessa Autorità la definizione del trattamento economico del proprio personale;

La Russa 101-*octies*.1 e 101-*octies*.2, che recano disposizioni di natura ordinamentale volte a disciplinare il finanziamento pubblico ai partiti politici;

Guidesi 102-*ter*.4, volto al riconoscimento di contributi a taluni istituti zootecnici sperimentali;

Guidesi 102-*ter*.5, che riconosce un contributo al Parco tecnologico padano di Lodi,

Guidesi 102-*ter*.6, che riconosce un contributo agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della regione Lombardia;

Guidesi 102-*ter*.7, volto al riconoscimento di contributi a taluni istituti zootecnici sperimentali, al Parco tecnologico padano di Lodi e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) della regione Lombardia;

Castiello 102-*ter*.9 e Alberto Giorgetti 102-*ter*.37, recanti proroghe concernenti gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti nell'ambito della disciplina sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Mucci 102-*ter*.13, volto a modificare la disciplina sulla *class action* relativamente ai mezzi di telecomunicazione mediante i quali possono essere ricevuti gli atti;

Mucci 102-*ter*.14, volto a disciplinare la definizione delle sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale concernente le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie;

Patrizia Maestri 102-*ter*.24, che autorizza lo svolgimento di un periodo di perfezionamento per consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio del processo;

Zoggia 102-*ter*.28, volto ad assegnare risorse agli interventi per la salvaguardia di Venezia;

Paola Boldrini 102-ter.29, volto a destinare contributi alle associazioni combattentistiche;

Tancredi 102-ter.30, che modifica la disciplina per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di ANAS;

Abrignani 102-ter.38, Petrini 102-ter.46, Petrini 102-ter.48, che intervengono sulla disciplina del fallimento del cedente nell'ambito della normativa sulla cessione dei crediti di impresa;

Abrignani 102-ter.39, Petrini 102-ter.47 e Fregolent 102-ter.42, che intervengono sulla disciplina della modifica di contratti pubblici durante il periodo di efficacia introducendo norme riguardanti le cessioni dei crediti ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti;

Stella Bianchi 102-ter.45, che attribuisce al CIPE funzioni di coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Sottanelli 102-ter.51, che fissa i termini per garantire la piena attuazione degli adempimenti della direttiva sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa;

Di Gioia 102-ter.55 e 102-ter.53, che assegnano un contributo straordinario all'ANAS per la messa in sicurezza della strada statale n. 17, nel tratto tra la Galleria del Lupo e Campobasso (emendamento localistico, ma il comma 684 assegna un contributo straordinario all'ANAS per il quadrilatero che è opera strategica e il comma 417 assegna contributi per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA) in relazione agli incendi boschivi del parco del Vesuvio);

Bindi 102-ter.57, che interviene sulla disciplina concernente il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali nella normativa antimafia nei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, al fine di prevedere che la proposta di tali misure è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi spe-

cializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ove la persona dimori rispettivamente nel territorio delle province di Trapani e Caserta;

Mannino 102-ter.59, che assegna risorse per la conservazione e l'ammodernamento del ciclotrone superconduttore e della sala di trattamento clinico dell'Istituto nazionale di fisica nucleare presso i laboratori sud di Catania;

Romanini 102-ter.61, che prevede un contributo a favore delle aziende di macellazione per l'acquisto di apparecchiature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine;

Falcone 102-ter.69, volto a non addebitare al noleggiatore i dispositivi riferiti alle catene da neve o pneumatici invernali;

Grillo Tab.A.19, in quanto reca esclusivamente l'indicazione della missione del Ministero della salute oggetto di incremento, senza indicare il programma di spesa interessato.

Avverte, infine, che la presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sulle seguenti proposte emendative che risultano inammissibili in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea: Brignone 2.4, la XIII Commissione 3.2 e 3.4, Guidesi 3.9 e 3.10, Saltamartini 3.16, Allasia 3.25, Guidesi 3.29 e 3.31, Walter Verini 3.47, Vallascas 3.50, Crippa 3.51 e 3.52, Misiani 3.57, Crippa 3.64, Marchi 3.65, Guidesi 3.70, 3.71 e 3.72, De Rosa 3.77, Parentela 3.81, 3.82, 3.83 e 3.84, Spessotto 3.87, Vignali 3.89, Bernardo 3.96, Pellegrino 3.98, 3.101, 3.103, 3.106 e 3.111, Tancredi 3.112 e 3.113, Bernardo 3.114, Tancredi 3.115 e 3.116, Galgano 3.118, Mucci 3.119, Galgano 3.120, Menorello 3.124 e 3.127, Paglia 3.130, 3.131 e 3.132, Patrizia Maestri 3.133, Ricciatti 3.140, Melilla 3.141, 3.145 e 3.146, Tancredi 3.147, Rampelli 3.148, Rampelli 3.150, Ghizzoni 3.151, Polidori 3.152, Tancredi 3.153 e 3.154, Vi-



gnali 3.155, 3.156 e 3.157, Tancredi 3.160, Laffranco 3.165 e 3.166, Segoni 3.168, Labriola 3.175, Alberto Giorgetti 3.176, Laffranco 3.177, Labriola 3.180, Alberto Giorgetti 3.182, 3.185, 3.186 e 3.187, Palmieri 3.188 e 3.189, Marcon 3.190, Abrignani 3.195, Parisi 3.197, Zanin 3.202, Lavagno 3.204, De Menech 3.205 e 3.206, Marguerettaz 3.209, Alfreider 3.211 e 3.212, Realacci 3.218, Paola Bragantini 3.224, Bini 3.228, Marco Di Maio 3.229, Marchi 3.230, Petrini 3.239, Capezzone 3.240, Braga 3.243, Auci 3.259, Mannino 3.261, Famiglietti 3.263, Merlo 3.265, Tentori 3.266, Romanini 3.268, Tancredi 3.271, Carrescia 3.272, Cova 3.273, Marchi 3-bis.3, Pellegrino 3-bis.7, Menorello 3-bis.10, Nicchi 3-bis.11, Carra 3-bis.29, Cani 3-bis.30, Causin 3-bis.35, 3-bis.37 e 3-bis.38, Guidesi 4.2 e 4.5, Castricone 4.9, De Lorenzis 4.15, Vignali 4.16, Garofalo 4.18, Pastorino 4.19, Impegno 4.24, Tancredi 4.32, Rampelli 4.33, Rampi 4.34, Abrignani 4.40, Alfreider 4.42, De Mita 4.45, Basso 4.46, Bini 4.47 e 4.48, Capezzone 4.49, Lodolini 4.50, Moretto 4.52, Vico 4.56, Carra 4.59, Pagani 4.60, Donati 4.62, Nastri 4.63, Falcone 4.64, Romanini 4.65, Cani 4.66, Taricco 4.67, Castelli 5.6, Allasia 5.9, Guidesi 5.10, Bombassei 5.18, Tancredi 5.19, Rampelli 5.21 e 5.22, Gelmini 5.25, Alberto Giorgetti 5.26, Causin 5.28, Abrignani 5.35, Bini 5.37, Latronico 5.40, Rizzetto 5.42, Pillozzi 5.45, Peluffo 5.46, Parisi 5.49, D'Ottavio 5.53, Ginato 6.5 e 6.7, Vallascas 6.8, Fantinati 6.10 e 6.11, Castricone 6.13 e 6.14, Ruocco 6.22 e 6.23, Vignali 6.34, 6.35, 6.36, 6.37 e 6.38, Pastorino 6.39 e 6.40, Tancredi 6.42, Galgano 6.44, Oliaro 6.47 e 6.48, Mariano 6.49, Locatelli 6.50 e 6.51, Ricciatti 6.55, Tancredi 6.57, Alberto Giorgetti 6.58 e 6.59, Verini 6.60, Laffranco 6.68 e 6.71, Minardo 6.72, Abrignani 6.74 e 6.77, Parisi 6.80, 6.81 e 6.82, Marguerettaz 6.83, Bini 6.84 e 6.85, Basso 6.89, De Mita 6.90 e 6.91, Basso 6.92, Bini 6.93, Capezzone 6.100 e 6.101, Lodolini 6.102 e 6.103, Donati 6.108, Moretto 6.109 e 6.111, la VI Commissione 6.112, 6.113 e 6.114, Vico 6.119 e 6.120, Pratavia 6.121 e 6.122, la VI Commissione 6.124, Carra 6.125 e 6.126, Pagani 6.127 e 6.128, Donati 6.129, Cani 6.130 e 6.131, Nastri 6.132 e 6.133, Falcone 6.134 e 6.135, Romanini 6.136 e 6.137, Ruocco 7.10, Vignali 7.14, Laffranco 7.18, Alberto Giorgetti 7.20, Abrignani 7.25, Matteo Bragantini 7.31, Barbanti 7.32, la VI Commissione 7.34, Garavini 7.37, Tacconi 7.38, Saltamartini 8.16, Giampaolo Galli 8.18, Castricone 8.27, Marcon 8.35, Alberto Giorgetti 8.65, Senaldi 8.83, Dell'Aringa 8.94, Gelmini 9.6, Allasia 10.1, Fedriga 10.12, Ciprini 10.14, Dell'Orco 10.18, Bernardo 10.31, Castelli 10.37, Ginefra 10.41, Laffranco 10.43 e 10.44, Rotta 10.47, Sisto 10.50, Gigli 10.52, Cristian Iannuzzi 10.59 e 10.60, Pelillo 10.61, Bruno Bossio 10.71, Bernardo 11.14, Pagani 11.22, Castricone 11.23, Busin 12.3, Bernardo 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8, la VI Commissione 12.16 e 12.17, Mongiello 13.6 e 13.7, Bernardo 13.9, Ruocco 13.10, Tancredi 13.16, Alberto Giorgetti 13.21, Schullian 13.24, De Mita 13.25, Pagani 13.26, Tancredi 14.1, Pelillo 14.21, Tancredi 14.24 e 14.32, Abrignani 14.37, Alberto Giorgetti 14.56, Guidesi 16.14, Marazziti 16.18, Galgano 16.19, Minnucci 16.20, Fedriga 16.27, Patrizia Maestri 16.28, Damiano 16.29, Ricciatti 16.37, Melilla 16.41, Giorgia Meloni 16.54, Narduolo 16.55, Verini 16.60, Verini 16.61, Laffranco 16.64 e 16.65, Abrignani 16.81 e 16.82, Parisi 16.85, Marguerettaz 16.86 e 16.88, Taricco 16.89, Bini 16.91, 16.92 e 16.95, Lodolini 16.99, Rizzetto 16.100, Moretto 16.101, Pratavia 16.103, 16.105, 16.106, 16.108 e 16.110, Pagani 16.111, Tinagli 16.112, Pillozzi 16.118, Guidesi 17.1, Marcon 17.7, Romanini 17.12, Falcone 17.13, Mongiello 17-bis.1, la VI Commissione 17-bis.4, Falcone 17-ter.16, la XIII Commissione 17-quater.1 e 17-quater.4, Benedetti 17-quater.17, Parentela 17-quater.27, Benedetti 17-quater.28, Gallinella 17-quater.35, 17-quater.38 e 17-quater.39, Mongiello 17-quater.43, Latronico 17-quater.59, Gallinella 17-quater.63, L'abbate 18.5, Fedriga 18.10, Taricco 18.15, 18.16 e 18.17, Simonetti 19.4, Ciprini 19.7, Cominardi 19.8, Pizzolante 19.13, Culotta 19.15, Alberto Giorgetti 19.23, Airaudo 19.25, Manzi 19.29, Alba-



nella 20.14, Vargiu 20.21, Castricone 20-bis.2, Rubinato 21.17, Airaudo 21.23 e 21.24, Dellai 21.28, la XIII Commissione 21-bis.1, Simonetti 21-bis.3 e 21-bis.15, Maestri Patrizia 21-bis.23, Tripiedi 21-bis.30, Gribaudo 21-bis.38, Menorello 21-bis.41, 21-bis.42, Marcon 21-bis.46, 21-bis.47 e 21-bis.48, Moretto 21-bis.54, Coppola Paolo 21-bis.57, Rampi 21-bis.59, Bergamini 21-bis.72, Fiorio 21-bis.82, Iannuzzi Cristian 21-bis.83, Rizzetto 21-bis.93, De Girolamo 21-bis.98, Porta 21-bis.103, Simonetti 22.5, 22.12 e 22.13, Ciprini 22.26, Maestri Andrea 22.34, Gnechi Marialuisa 22.38, Baruffi 22.40, Malpezzi 22.55, Airaudo 22.60, Fauttilli 22.64, Rizzetto 22.71, 22.72, 22.73, 22.74 e 22.76, Pratavia 22.82 e 22.83, Pastorelli 22.85, Carrescia 22.90, Pastorino 22.91, Martelli 23.11, Di Salvo 23.12, Duranti 23.14, Crimi 23-bis.4, Gregori 23-ter.11, Marchi 23-ter.14, Polverini 24.40, Marchi 24-bis.1, Miccoli 24-bis.3, Carra 24-bis.4 e 24-bis.5, Cinzia Maria Fontana 24-bis.8, Tullo 24-bis.11, Cominelli 24-bis.15, Simonetti 25.2, Piazzoni 25.13, Sberna 25.33, Ribaldo 25.44 e 25.45, Boccuzzi 25.48, la XI Commissione 26-ter.3, Di Salvo 26-ter.7 e 26-ter.11, Tancredi 28.2, la XIII Commissione 29-bis.1, Mongiello 29-bis.3, Pesco 29-bis.6, Mongiello 29-bis.13, Covello 29-ter.5, Ciprini 29-ter.6, Tartaglione 29-ter.20, 29-ter.21 e Tartaglione 29-ter.22, Tancredi 29-ter.23 e 29-ter.24, Saltamartini 29-quater.4 e 29-quater.5, Guidesi 29-quater.6, Saltamartini 29-quater.16, Colonnese 29-quater.18, Tancredi 29-quater.29 e 29-quater.30, Giorgia Meloni 29-quater.34 e 29-quater.35, Labriola 29-quater.36, Calabria 29-quater.37, 29-quater.38 e 29-quater.39, Gigli 29-quater.45, 29-quater.46 e 29-quater.47, De Girolamo 29-quater.51, la VI Commissione 30-ter.7, Minardo 30-ter.12, Scopelliti 30-ter.22, Carnevali 30-ter.26, Dall'Osso 31.2, Paola Bragantini 32.1, Palestre 32.9, Nuti 32.10, Della Valle 32-bis.1, Russo 33.2, Spadoni 33-bis.1, Artini 33-bis.5, Fitzgerald Nissoli 33-bis.10, Merlo 33-bis.19 e 33-bis.20, Nuti 34.11, Patriarca 34-bis.8, Tancredi 34-bis.9, Tagliatalata 34-bis.13, Quartapelle Procopio 34-bis.16 e 34-bis.17, Marazziti 34-bis.19, Galati 34-

bis.20, la III Commissione 34-bis.22 e 34-bis.24, Nastri 34-bis.26, Beni 34-bis.29, Cozzolino 36.6, Duranti 36.13, Tancredi 36.15 e 36.20, Leva 36.27, Lodolini 36.38, Crivellari 36.39, Iacono 36.40, Cardinale 36.41, Fiano 36.43, Vito 36.49, Cenni 36.64, Impegno 36.74, Melilli 36.76, Fontanelli 36.78, Cirielli 36.80, Gasparini 37.4, Catanoso Genoese 38.8, Manzi 38.15, Pastorino 38.19, Cani 38-bis.20, Di Benedetto 39.21, Lainati 39.45, Cimbri 39.46, Nicchi 39.49, Bossa 39.52, Dal Moro 39.53, Manzi 39.71, Moretto 39.77, Ascani 39.86, la VII Commissione 39.118, Falcone 39.130, Rampelli 39.135, la XI Commissione 40.4, Mazziotti Di Celso 40.31, Incerti 40.52, Nicchi 40.54, Fossati 40.58, Sandra Savino 40.69, Famiglietti 40.82, Cova 40.87, Vezzali 40.88, Molteni 40-bis.6, 40-bis.8 e 40-bis.9, Sanga 41.11, Tancredi 41.43, Paola Bragantini 41.76, Pastorino 41.79, Rampelli 41.100, Crimi 41.124, Battaglia 41.142, Manzi 41.160, Centemero 41-ter.11, Tripiedi 41-quater.1, Alberto Giorgetti 41-quater.9, Tancredi 41-quinquies.1, Scopelliti 41-quinquies.9, Carnevali 41-quinquies.17, Pastorelli 41-quinquies.18 e 41-quinquies.21, Tancredi 41-quinquies.23, Labriola 41-quinquies.32, Silvia Giordano 41-sexies.8, Nesci 41-sexies.12, Corda 41-sexies.28, Marcon 41-sexies.38, Brignone 41-sexies.39, Marcon 41-sexies.40 e 41-sexies.44, Rampelli 41-sexies.58, Dadone 42-bis.2, Vazio 44-bis.2, Ferraresi 44-bis.5 e 46.1, Falcone 46.31, De Girolamo 46.33, la XIII Commissione 47.4, Mongiello 47.8 e 47-bis.6, Schullian 47-bis.16, Falcone 47-bis.29, Crippa 48.2, Guidesi 48.3, Meloni 48.9, Alberto Giorgetti 48.10, Cristian Iannuzzi 48.13, la XIII Commissione 48-ter.3, 48-ter.10 e 48-ter.12, Borghesi 48-ter.23, Fiorio 48-ter.40, Sani 48-ter.45, Fiorio 48-ter.53, la XIII Commissione 49-bis.2, Gallinella 49-bis.9, Causi 49-ter.1, Crippa 49-ter.4, Spessotto 49-ter.8, Marcon 49-ter.18, Mucci 50.5, Pellegrino 50.18, D'Alia 50.30, Zaratti 50.40 e 50.42, Boccadutri 50.49, Abrignani 50.53, Realacci 50.58, Gandolfi 50.62, Dell'orco 52.6, Paola Bragantini 52.23, Famiglietti 52.30, Tullo 52-bis.3, 52-bis.4 e 52-bis.5, Garofalo 52-ter.11, Oliaro 52-ter.16, Richetti 52-ter.25, Simo-

netti 52-ter.36, Fusilli 52-quater.16, Vignali 52-quinquies.15, Capodicasa 53.3, Iacono 53.10, Pannarale 53.15 e 53.16, Cardinale 53.25, Francesco Saverio Romano 53.26, Cardinale 53.27, Cimbri 53.41, Pagano 53.42, Culotta 53.46, Capone 53.50, Marconi 53.56, Borghesi 54.3, Pannarale 54.6, 54.7, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13 e 54.14, Valiante 54.19 e 54.20, Bossa 54.21, Nicchi 54.22, Albanella 54.35 e 54.36, Pannarale 54.56, Borghesi 54-bis.1, Capodicasa 54-bis.2 e 54-bis.3, Borghesi 54-bis.4, Pannarale 54-bis.6, Cimbri 54-bis.15 e 54-bis.16, Borghesi 54-ter.5, 54-ter.6 e 54-ter.7, Vignali 54-ter.18, 54-ter.20 e 54-ter.23, Pannarale 54-ter.26, Capodicasa 54-ter.39, Grillo 55.6, Vacca 55.7, Carnevali 55.8, Pannarale 55.9, Cimbri 55.11, Segoni 55.18, 55.21, 55.22 e 55.24, Centemero 55.28 e 55.29, Ciraci 55.32, Rampelli 56.7 e 56.8, Nicchi 56.12, Borghesi 56.24, Pannarale 57.4 e 57.20, Vacca 57.24, Luigi Gallo 57.28, Latronico 57.48, Scotto 57.64, Cenni 57.72, Palese 57.73, Cariello 57-bis.10, Vignali 57-quinquies.1, Nicchi 57-quinquies.5, Bini 57-quinquies.11, Borghesi 57-quinquies.13, Michele Bordo 57-quinquies.24, Latronico 57-quinquies.33, Bossa 57-quinquies.39, Pastorino 57-octies.4, Giorgis 57-octies.15, 57-octies.17 e 57-octies.20, Dallai 57-octies.23, Greco 57-novies.5, Sorial 58.5, Rizzo 58.6 e 58.7, Altieri 58.12, 58.13 e 58.14, Misiani 58.15, Pannarale 58.43, Marcon 58.46, 58.47 e 58.48, D'Alia Gianpiero 58.49, Pisicchio 58.51, 58.52 e 58.53, Bonomo 58.58, Melilla 58.62 e 58.64, Ginefra 58.65, 58.66 e 58.67, Malpezzi 58.77, Melilla 58.82, Paola Boldrini 58.92, 58.93 e 58.94, Palese 58.99, 58.100 e 58.101, Centemero 58.105, Palese 58.109, Marcon 58.110 e 58.111, Sanga 58.120, Latronico Cosimo 58.122, 58.123 e 58.124, Di Gioia 58.128, 58.129, 58.130 e 58.131, Scanu 58.133, Misiani 59.5, Giorgia Meloni 59.21, Biasotti 59.25, Castiello 60.3, Castricone 60.6, Melilla 60.14, Alberto Giorgetti 60.22, Fabrizio Di Stefano, 60.24, Baruffi 61.1, Rizzetto 62.5 e 62.7, Nardi 63.11, Petrini 63.27, Sanga 63.34, Colletti 65.22, Melilli 65.59, Carrescia 65.67, 65.68, 65.74 e 65.82, Misiani 66.4, Cinzia Maria Fontana 66.5, Lorefice 66.7, Palese 66.17,

Ferraresi 67-bis.2, Chimienti 67-bis.3, Tancredi 67-bis.5 e 67-bis.11, Monchiero 67-bis.6, Baruffi Davide 67-bis.13, Parrini 67-bis.19, Misiani 68.11, Palese 68.12, Guidesi 68.13, Fregolent 68.37, Misiani 68.46, Ginefra 68.48, Albini 68.51, Guidesi 68.70, Colonnese 68.80, Pastorino 68.83 e 68.85, Fossati 68.86, Guidesi 68.98, Arlotti 68.100, Palese 68.101, Matteo Bragantini 68.106, Pizzolante 69.1, Prestigiaco 69.9, Marguerettaz 69.11, Antezza 69-bis.3, Moretto 69-bis.9, Secco 69-bis.12, Cirielli 70.1, De Menech 70.3, Ciraci 70.4, Sottanelli 70.5, Venittelli 70.9, Melilla 70.10, Palese 70.11, Lavagno 70.12, Pastorino 70.14 e 70.15, Cinzia Maria Fontana 70.19, Simonetti 70.20, Marzana 70.22, Borghi 70.48, Pili 70-bis.3, Piras 70-bis.4, Guerra 71.1, Giulietti 71.2, Gasparini 71.15, Guidesi 71.19, 71.20 e 71.21, Palese 71.42 e 71.61, Latronico 71.65, Fanucci 71.69, Carrescia 71.71, Palese 71.77, D'Alia 71.88, Tancredi 71.112, Sanna 71.116, Guidesi 71.121, 71.122, 71.123 e 71.124, Guerra 71.126, 71.127, 71.128 e 71.148, De Girolamo 71.152, Realacci 71.158, Caon 71.159, Palese 71.181, 71.182 e 71.183, Pastorino 71.189 e 71.190, Rubinato 71.194, Cinzia Maria Fontana 71.198, Sottanelli 72.9, Taricco 72.11, 72.12 e 72.13, Palese 72.18, Alberto Giorgetti 72.19, Gribaudo 72.36, Misiani 72.43, Da Villa 72.48, Guidesi 72.51, Mottola 72.68, Guidesi 72.72, 72.90 e 72.94, Parisi 72.99 e 72.100, Greco 72-bis.12, Arlotti 72-quinquies.1, Lodolini 72-quinquies.3, Cristian Iannuzzi 72-sexies.9, Latronico 72-sexies.11, L'Abbate 72-septies.3, Lorenzo Guerini 72-septies.22, Tancredi 72-septies.27 e 72-septies.28, Taricco 72-septies.32, Laffranco 73.3, Bocuzzi 74.2, Marazziti 74.7, Vaccaro 76.4, Tancredi 76.7, Capone 76-bis.10 e 76-bis.11, Guidesi 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8 e 77.10, Fedriga 77.16 e 77.17, Marchi 77.18, Bernardo 77.34, Alberti 77.35, Tancredi 77.40, Bernardo 77.41, Plangger 77.45, Schullian 77.49, Mongiello 77.53, Melilla 77.54, Giorgia Meloni 77.62, Turco 77.66, Rampelli 77.72, 77.74, 77.75, 77.76, 77.77, 77.78, 77.79 e 77.80, Alberto Giorgetti 77.86 e 77.88, Plangger 77.97, Alfreider 77.98, Matarrese 77.117, Pagani

77.118, Fanucci 78.2, Bernardo 78.3, Sanga 78.4, Sorial 78.12, Guidesi 78.16, Palese 78.17, Cancelleri 79.2. Parisi 79.16, Rampelli 79.18, la XIII Commissione 79.28, Mongiello 79.29, la XIII Commissione 79.32, Oliverio 79.33, Alberti 79.35 e 79.37, Leva 80.4, Catanoso 80.15, De Mita 81.1, Castricone 81.5, Alberto Giorgetti 82.1, Giampaolo Galli 82.2, Guidesi 82.3, Tancredi 82.4, Bernardo 82.5, Parisi 82.10, Tancredi 85.1, Fregolent 87.3, 87.4 e 87.6, Guerra 87.8, Lainati 88.1, Fregolent 88.2 e 88.5, Carocci 88.6, Alfreider 88.12, Arlotti 88.14, Pagani 88.15, Palese 88.17, Guerra 88-bis.4, Alberto Giorgetti 88-bis.12, la VI Commissione 88-bis.17, Cani 89.2, Rubinato 89.4, Caparini 89.31, Liuzzi 89.36, Alberto Giorgetti 89.62, Abrignani 90.3, Binetti 90.25, 90.26 e 90.28, Giorgia Meloni 90.39, Baldassarre 90.50, Francesco Saverio Romano 90.64, Pellegrino 91.11, Schullian 91.19 e 91.20, Parisi 91.28, Petrini 91.33, la VI Commissione 91.42, Pagani 91.46, Bergonzi 91.47, Crimì 92.1, Sandra Savino 92.9, Airaudo 92.10, Ribauda 92.11, Pastorino 95.22, Airaudo 95.45, Pastorino 95-bis.15, Ribauda 95-bis.37, Ricciatti 95-ter.8, Melilli 96.4, Caparini 97.11, Verini 97.19, Laffranco 97.22, Abrignani 97.30, Alfreider 97.35, Bini 97.38, Rizzetto 100.15, Rizzetto 100.18, Ginato 100-bis.18, Busin 100-bis.34 e 100-bis.36, Borghesi 101-ter.2, Melilli 101-quater.49, Castricone 101-quater.53, Melilli 101-quater.55, Della Valle 101-quater.66, Sottanelli 101-quater.130, 101-quater.134 e 101-quater.135, Capozzolo 101-quater.147, Nicoletti 101-quater.231, Plangger 101-quater.252, Tancredi 101-quater.278, Prestigiaco 101-quater.289, Palmieri 101-quater.298, Currò 101-quater.306, la XIII Commissione 101-quinquies.1, Mongiello 101-quinquies.3 e 101-quinquies.9, Pastorino 101-septies.1, Latronico 102-bis.1, Paola Boldrini 102-ter.29, Artini 102-ter.34, Lorefice Tab.2.3, Duranti Tab.3.2, MatIELLO Tab.4.1, Guidesi Tab.8.1.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), in merito ai limiti di contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio posti dalla legge n. 196 del 2009, come

ricordato nello *speech* letto dal presidente, nell'evidenziare l'eterogeneità del testo approvato dal Senato, che contiene anche disposizioni di natura ordinamentale e numerose proroghe di termini, fa presente la necessità di puntuali criteri di ammissibilità tali da non vanificare gli sforzi compiuti in passato.

In merito alle segnalazioni dei gruppi che riguarderanno gli emendamenti dichiarati ammissibili, evidenzia la necessità di conoscere preventivamente le tematiche che il Governo e la maggioranza sono disponibili ad affrontare recependo eventuali proposte di modifica al testo, considerato il notevole numero di proposte emendative presentate.

Nel far presente di aver che sono stati dichiarati inammissibili svariati emendamenti recanti proroghe di termini, invita la presidenza a chiarire la metodologia seguita e l'orientamento in merito alle proposte emendative recanti tali proroghe, considerato che il testo approvato dal Senato reca numerose proroghe di termini.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che nell'esame dei ricorsi sulle declaratorie di inammissibilità terrà conto di quanto evidenziato dall'onorevole Alberto Giorgetti con particolare riferimento alle proposte emendative recanti proroghe di termini. Con riferimento alle considerazioni sulla opportunità di conoscere preventivamente le tematiche che il Governo e la maggioranza sono disponibili ad affrontare per eventuali modifiche al testo in sede emendativa, fa presente che ciò potrà essere argomento di discussione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la serata odierna. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità è fissato per le ore 15 della giornata odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

**SEDE REFERENTE**

Lunedì 11 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

**La seduta comincia alle 21.50.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'inammissibilità delle proposte emendative presentate, segnala preliminarmente che sono stati considerati ammissibili in questa sede gli emendamenti che recano proroghe di termini, in considerazione dell'inserimento nel provvedimento, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, di diverse disposizioni che recano proroghe di termini legislativi. Come emerso nel corso della seduta odierna alla luce del nuovo esame svolto, ritiene pertanto che possano considerarsi ammissibili i seguenti emendamenti:

gli identici Giampaolo Galli 14.5 e Parisi 14.52, nonché gli identici Tancredi 14.25 e Alberto Giorgetti 14.59, che recano disposizioni intese a velocizzare la vendita dei beni dell'attivo fallimentare, in quanto riducendo i tempi di escussione delle ipoteche e velocizzando il mercato dei crediti in sofferenza, la proposta comporterebbe un aumento degli utili tassabili e conseguentemente un aumento di gettito;

gli identici XIII Commissione 17-*quater*.11 e Falcone 17-*quater*.60, che attri-

buiscono un contributo di 5 milioni di euro per il 2018 alle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia, in quanto sostenendo un comparto di interesse nazionale, si inseriscono nelle misure per la crescita previste dal provvedimento in esame;

gli identici Gallinella 17-*quater*.39 e 17-*quater*.63 che istituiscono un Fondo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 destinato a interventi per contrastare i fenomeni di subsidenza nei territori del Delta del Po, in quanto tale area appare di interesse nazionale anche sotto il profilo logistico in considerazione della vastità dei territori interessati;

Buttiglione 22.84, che, a decorrere dal 2018, riconosce un incremento del trattamento pensionistico dei soggetti nati nel 1952 che hanno avuto accesso al pensionamento negli anni 2012-2014, in quanto riconducibile alla materia previdenziale tipica del disegno di legge di bilancio;

Murer 25.23, che aumenta la dotazione del fondo per le donne vittime di violenza di genere, in quanto norma di spesa avente carattere generale, in analogia alle norme già presenti nel provvedimento in esame, che incrementano la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di alcuni reati;

Marchi 29-*bis*.14, che interviene in materia di documentazione antimafia per le società di capitali, anche consortili, e per le società cooperative, in coerenza con le norme già presenti nel provvedimento in esame in materia di documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei;

Oliverio 38-*bis*.14 e Sani 48-*ter*.48, che introducono nuove sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni che regolano l'esercizio della pesca, in quanto la disciplina sanzionatoria è già presente nel provvedimento in esame ed è suscettibile di produrre effetti di gettito;

De Girolamo 38-*bis*. 16, che proroga i termini previsti dal codice dell'ordina-



mento militare relativi al mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza degli organi militari, in analogia alle proroghe già disposte dal disegno di legge in esame;

Sandra Savino 40.69, che modifica la normativa dei rimborsi dei premi assicurativi INAIL versati in eccedenza, riconducibile alla materia contributiva e lavoristica, contenuto proprio della legge di bilancio;

Di Gioia 41.122, in quanto volto a indicare una destinazione prioritaria degli investimenti da parte dell'INAIL per le aree della protesica e della riabilitazione con riferimento al polo integrato INAIL – Regione Calabria;

Ferranti 42.21, che reca disposizioni in materia di uffici giudiziari competenti all'applicazione delle misure di prevenzione, al fine di razionalizzare il lavoro dei predetti uffici;

Sarti 42.32, il quale riconosce un contributo straordinario al personale civile in servizio presso la Direzione Antimafia e Antiterrorismo, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, recando una norma di spesa in materia di personale di amministrazioni pubbliche;

Rubinato 46-*bis*.9, che abroga una disposizione in materia di firma digitale sugli atti di natura fiscale introdotta dal decreto-legge n. 148 del 2017;

gli identici Albini 46-*bis*.11, Gregorio Fontana 46-*bis*.15 e Tabacci 46-*bis*.27, che apportano modifiche alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili già oggetto di novella all'articolo 1, comma 289;

Valiante 46-*ter*.12, che reca una proroga di termini in materia di requisiti per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

gli identici Fabbri 49.19 e 49.22 della I Commissione, che modificano il Codice dei contratti pubblici al fine di disporre che gli incentivi per funzioni tecniche facciano capo al medesimo capitolo di

spese previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, con una norma che incide sulla disciplina in materia di finanza locale;

Capodicasa 53.5, Pagano 53.42, Palmieri 53.28, Latronico 53.32, Centemero 53.44, gli identici Tancredi 53.45, Capone 53.48, Tartaglione 53.49 e Latronico 53.36, nonché Capone 53.50 e Rocchi 53.51, che prorogano i termini per la partecipazione di soggetti che hanno in corso un contenzioso ad un corso intensivo di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico;

Cardinale 53.27 e gli identici Iacono 53.10 e Cardinale 53.25, che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di soggetti che hanno superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione in Sicilia del corso-concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004 ai sensi della legge n. 202 del 2010, che hanno poi partecipato al corso di formazione e che non abbiano ancora avuto alcuna sentenza definitiva;

Rampelli 53.29, Rampelli 53.30 e Crivellari 53.33, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 al fine di includervi, all'esito di un corso intensivo, i soggetti che avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015;

Misuraca 53.31, che proroga la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 per consentire l'immissione in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015 e abbiano un contenzioso in corso;

Pannarale 53.34, che prevede che tutti i docenti che svolgono le funzioni di Dirigenti scolastici incaricati sono confermati con contratto a tempo indeterminato, previa frequentazione di un corso di formazione;



Cimbro 53.57 e 53.60, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011, al fine di includervi soggetti che abbiano un contenzioso in corso;

Bossa 53.52, che prevede l'assegnazione di posti di dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno superato almeno la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011;

Sgambato 53.54, che prevede che i partecipanti al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 che, ammessi alle prove di esame a seguito di pronunce giurisdizionali, le abbiano superate, conseguono comunque l'idoneità;

Valiante 54.19, che prevede che i soggetti che hanno superato la prova preselettiva del concorso per Dirigente scolastico bandito nel 2011 e che hanno avviato un ricorso per il quale non è intervenuta una sentenza definitiva sono ammessi direttamente al tirocinio formativo per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico previsto dal decreto ministeriale n. 138 del 2017;

Valiante 54.20, che prevede l'assegnazione di posti di Dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione in attuazione della legge n. 107 del 2015 e che abbiano in corso un contenzioso per il quale non sia intervenuta sentenza definitiva;

Verini 55.25, volto ad inquadrare le collaborazioni giornalistiche tra i rapporti di lavoro subordinato, in quanto tale previsione può avere l'effetto di incrementare il gettito contributivo;

gli identici Misiani 57.51 e Centemero 57.52, in quanto, modificando i criteri circa la facoltà di assunzione da parte delle università, intervengono sulla materia delle assunzioni nel comparto scuola, oggetto di alcune previsioni del disegno di legge;

gli identici D'Incà 58.22 e Coppola 58.91, Mucci 58.21, nonché Mucci 58.30, di

contenuto quasi identico, i quali istituiscono un Fondo di 50 milioni per l'incentivazione dell'innovazione digitale nella pubblica amministrazione, prevedendo inoltre l'istituzione di un albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio per favorire la digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e incentivare nelle stesse la creazione di strutture autonome con tali finalità;

Scotto 68.78, che reca disposizioni in materia di rapporti di collaborazione lavorativa caratterizzati da prestazioni di lavoro esclusivamente personali, in quanto relativo a una materia affrontata da norme del provvedimento;

Antezza 69-bis.7, 95-bis.3 e 95-bis.4, in quanto destinano risorse pari a 26,5 milioni di euro alla realizzazione della piattaforma logistica di Ferrandina;

Crippa 69-bis.27, il quale, integrando la disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico al fine di prevedere che al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento per le sole opere asciutte e che le opere bagnate sono devolute gratuitamente al demanio statale, interviene, sia pure sotto uno specifico profilo, su materia analoga a quella trattata dai commi da 460 a 462 dell'articolo 1;

Moretto 70-bis.1, il quale assegna 10 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di salvaguardia della laguna di Venezia;

Brunetta 71.39, il quale incrementa le risorse da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, da 10 a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

Plangger 71.140 e 71.141, che prorogando al 31 dicembre 2018 il termine previsto dal comma 568-bis della legge n.147 del 2013 relativo alla facoltà per le amministrazioni pubbliche locali di sciogliere le società dalle stesse partecipate, consentono di usufruire di agevolazioni fiscali;

Rubinato 71.197, il quale, intervenendo sulle disposizioni in tema di personale relative alle situazioni di reinternalizzazione delle società partecipate da parte delle amministrazioni pubbliche controllanti, nonché su altre disposizioni transitorie in tema di personale, attiene alla materia del personale degli enti locali;

Sottanelli 72.9, in quanto, modificando l'articolo 86, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al fine di rendere automatico il meccanismo di rimborso delle spese legali da parte degli enti locali verso gli amministratori, interviene sulla materia della finanza degli enti locali;

Sibilia 72.40, il quale reca misure a sostegno della maternità e della paternità, il diritto alla cura e alla formazione, prevedendo che gli enti locali possano concedere ai cittadini abbuoni attivi e passivi, in forma di buoni locali, anche tramite l'utilizzo della tecnologia *blockchain*;

Antezza 76-bis.13 e 76-bis.2 della XIII Commissione, i quali prorogano il termine per la presentazione della documentazione di spesa relativa ai finanziamenti della gestione Commissariale ex Agensud in favore delle PMI agricole, in quanto recanti una proroga, analogamente a diverse previsioni già contenute nel disegno di legge;

gli identici Palese 91.38, Ginefra 91.39 e Melilla 91.40, i quali, modificando il Codice del consumo per raddoppiare la misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso di pratica commerciale scorretta o di inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono determinare un maggior gettito;

gli identici Gallinella 17-*quater*.39 e 17-*quater*.63, Benedetti 51.2 e Romanini 101-*ter*.12, che istituiscono un Fondo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 destinato a interventi per contrastare i fenomeni di subsidenza nei territori del

Delta del Po, in considerazione della sua rilevanza strategica di tali interventi per il territorio interessato;

Vito 101-*quater*.191 e Alberto Giorgetti 101-*quater*.303, che prorogano i termini previsti dal codice dell'ordinamento militare, relativi al mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza degli organi militari;

Palmizio 101-*quater*.192, che proroga il termine previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 per il transito del personale del Corpo militare in servizio attivo nel ruolo civile della Croce Rossa Italiana;

Gregorio Fontana 101-*quater*.106, in quanto di contenuto analogo all'emendamento Gregorio Fontana 101-*quater*.229, già dichiarato ammissibile;

gli identici Verini 101-*quater*.193 e 101-*quater*.236 della II Commissione, che prorogano il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno;

gli identici Alberto Giorgetti 101-*quater*.199, Guidesi 101-*quater*.36, Vignali 101-*quater*.64, Taricco 101-*quater*.165 e Squeri 101-*quater*.221, che prorogano il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, limitando altresì la rappresentanza delle confederazioni nel predetto organo;

gli identici Alberto Giorgetti 101-*quater*.200 e Tancredi 101-*quater*.70, che proroga il termine entro cui i regolamenti edilizi comunali devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;

gli identici Sisto 101-*quater*.203 e Bruno Bossio 101-*quater*.263, nonché Pillozzi 101-*quater*.265, che prorogano una serie di termini previsti dal decreto legislativo n. 98 del 2017, relativo alla razio-

nalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

Sisto 101-*quater*.204, che proroga il termine per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa;

Sisto 101-*quater*.205, che proroga il termine di vigenza della disciplina transitoria relativa all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Alberto Giorgetti 101-*quater*.209, che proroga il termine fino al quale possono continuare a svolgere la propria attività, a determinate condizioni, senza obbligo di iscrizione al relativo albo, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile;

gli identici Palese 101-*quater*.215 e Melilla 101-*quater*.80, che prorogano al 2019 l'applicabilità di una disposizione concernente la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi;

gli identici Abrignani 101-*quater*.238 e Bargerò 101-*quater*.180, che prorogano termini connessi all'uso dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ed esclude a regime dagli obblighi relativi al predetto uso gli edifici adibiti ad attività industriali;

Pes 101-*quater*. 297, che proroga il termine per la conclusione della procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello;

gli identici Guidesi 101-*quater*.31, Vignali 101-*quater*.62, Locatelli 101-*quater*.76, Pastorino 101-*quater*.79, Oliaro 101-*quater*.101, Nastri 101-*quater*.120, Lodolini 101-*quater*.132, Vico 101-*quater*.144, Pratavia 101-*quater*.145, Castricone 101-*quater*.41, Carra 101-*quater*.151, Taricco 101-*quater*.164, De Mita 101-*quater*.167, Bini 101-*quater*.171, Basso 101-*quater*.172, Capezzone 101-*quater*.182, Alberto Gior-

getti 101-*quater*.288, Romanini, 101-*quater*.122 e Falcone 101-*quater*.123, che modificano la disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione (legge n. 224 del 2012) estendendo alle imprese iscritte nel registro o nell'albo delle imprese artigiane la possibilità di proseguire per 10 anni, fino al 2023, l'attività di meccanica, motoristica e di elettrauto;

Garofalo 101-*quater*.65, che differisce dal 7 ottobre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine per l'assolvimento degli adempimenti anti incendi prescritti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto;

Rampelli 101-*quater*.83, che prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224 erano iscritte all'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i 8 anni successivi alla medesima data, anziché 5;

Marotta 101-*quater*.96, che proroga al 13 settembre 2020 il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, delle sezioni distaccate insulari di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio (Isola d'Elba);

Menorello 101-*quater*.99, che differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Piccione 101-*quater*.105, che posticipa dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 la data entro cui deve essere posseduta una esperienza triennale nel campo delle cure palliative per essere idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

Schullian 101-*quater*.112, che differisce da 12 a 24 mesi dall'adozione del decreto ministeriale 25 maggio 2016,

n. 183, la scadenza del termine per l'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro;

Gasparini 101-*quater*.131, che proroga l'applicazione del disposto dell'articolo 25-*bis* del decreto-legislativo 24 febbraio 1998, n. 56, in materia di prodotti finanziari emessi da imprese assicurative, nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) n. 2016/97/UE;

D'Arienzo 101-*quater*.136, che reca proroghe di termini in materia di modificazione dei documenti di circolazione;

Guidesi 101-*quater*.14, che proroga di tre anni il termine fino al quale le imprese di autoriparazione, già operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 224 del 2012 che ha riformato la materia e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto secondo la normativa previgente, possono proseguire le relative attività;

Marchi 101-*quater*.35, che proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 l'applicazione della soglia percentuale del 35 per cento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019, e non più a decorrere dal 1° gennaio 2018 (allegato 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011);

Colletti 101-*quater*.37, che prevede il differimento dal 30 ottobre 2017 al 1° luglio 2018 del termine della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016, in materia di responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

Impegno 101-*quater*.148, che proroga fino al 31 dicembre 2018 le funzioni di commissario di governo assegnate al Presidente della regione Campania per la gestione del rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, la realizzazione del sistema di trasporto intermodale e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza, nonché disciplina il programma di completamento della gestione commissariale;

Matteo Bragantini 101-*quater*.170, che differisce al 5 gennaio 2019 il termine entro il quale le persone preposte alla gestione tecnica di imprese di autoriparazione, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale attivato dalle regioni ai sensi della medesima legge, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta;

Vito 101-*quater*.190, che proroga dal 30 maggio 2018 al 30 maggio 2019 il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

Giuseppe Guerini 101-*quater*.125, che aumenta da cinque a sei anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, la possibilità di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori per coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa;

Gasparini 101-*quater*.39, che proroga i termini per la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori relativi alle nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti;

gli identici Castricone 101-*quater*.48, Pratavia 101-*quater*.146, Carra 101-*quater*.152 e Realacci 101-*quater*.161, che prorogano di un anno, ossia fino al 31 di-



cembre 2018, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (articolo 11, comma 3-bis del decreto-legge n. 101 del 2013);

Castricone 101-*quater*.53, che reca proroga di termini in materia di sanità per i comuni del cratere sismico dell'Aquila;

la XIII Commissione 101-*quinquies*.2 e Mongiello 101-*quinquies*.4, che prorogano il termine per l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica e modificano conseguentemente il termine di decorrenza dell'effetto sulle retribuzioni dell'adattamento del sistema UNIFORMENS al settore agricolo;

Castiello 102-*ter*.9 e Alberto Giorgetti 102-*ter*.37, recanti proroghe concernenti gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti nell'ambito della disciplina sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Mucci 102-*ter*.14, volto a disciplinare la definizione delle sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale concernente le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie;

Zoggia 102-*ter*.28, volto ad assegnare risorse agli interventi per la salvaguardia di Venezia;

Tancredi 102-*ter*.30, che modifica la disciplina per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di ANAS.

Ribadisce, infine, l'ammissibilità degli emendamenti Marchi 41.133 e Abrignani 41.162.

Comunica inoltre che, a seguito della presentazione dei ricorsi, ad un nuovo esame, sono stati considerati ammissibili i

seguenti emendamenti, già valutati come inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione:

Guidesi 3.9 e 3.10, la XIII Commissione 3.2 e 3.4, Saltamartini 3.16, Rotta 10.47, Pelillo 10.61, Benedetti 17-*quater*.17, Cominardi 19.8, Tripiedi 21-*bis*.30, Simonetti 21-*bis*.3, Martelli 23.11, Piazzoni 25.13, Di Salvo 26-*ter*.7, Guidesi 29-*quater*.6, Fitzgerald Nissoli 33-*bis*.10, Nicchi 39.49, Nastri 34-*bis*.26, Ascani 39.86, la VII Commissione 39.118, Alberto Giorgetti 41-*quater*.9, Marcon 41-*sexies*.44, Loreface 66.7, Tancredi 67-*bis*.5, Moretto 39.77, la XI Commissione 40.4, Incerti 40.52, Tancredi 41-*quinquies*.1, Labriola 41-*quinquies*.32, Silvia Giordano 41-*sexies*.8, Ferraresi 44-*bis*.5, Schullian 47-*bis*.16, Crippa 48.2, Paola Bragantini 52.23, Famiglietti 52.30, Nicchi 54.22, Cariello 57-*bis*.10, Vignali 57-*quinquies*.1, Castricone 60.6, Mellilla 60.14, Ferraresi 67-*bis*.2, Prestigiacomo 69.9, Marguerettaz 69.11, Pizzolante 69.1, Antezza 69-*bis*.3, Marzana 70.22, Guerra 71.128, 71.126 e 71.127, Guidesi 72.90, Lorenzo Guerini 72-*septies*.22, Laffranco 73.3, Fanucci 78.2, Bernardo 78.3, Sorial 78.12, la XIII Commissione 79.28, Oliverio 79.33, Alberti 79.35, Castricone 81.5, Abrignani 90.3, Castricone 101-*quater*.53 e Latronico 102-*bis*.1.

Fa inoltre presente che gli emendamenti Nicchi 39.49 e Giordano Silvia 41-*sexies*.8, per i quali è stato presentato ricorso, prevedono la riassegnazione ad esercizi successivi di somme non utilizzate nell'esercizio di competenza, ivi comprese risorse riferite all'esercizio 2017. Osserva che tali proposte appaiono in linea di principio suscettibili di determinare effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, non compensati. Rileva che si possono tuttavia valutare gli emendamenti ammissibili esclusivamente nel presupposto che tale riassegnazione di somme risulti scontata ai fini delle previsioni tendenziali di spesa. Su tale presupposto, devono intendersi altresì riammessi i seguenti emendamenti, per i quali non è stato presentato ricorso: Ascani 39.86, la



VII Commissione 39.118, Alberto Giorgetti 41-*quater*.9, Tancredi 67-*bis*.5, Nastri 34-*bis*.26, Marcon 41-*sexies*.44 e Loreface 66.7.

Per quanto attiene agli emendamenti Calabria 29-*quater*.39, Meloni 48.9 e Ciprini 10.14, che reca peraltro una copertura soltanto dal 2019, fa presente che gli stessi, analogamente agli emendamenti Labriola 29-*quater*.36 e Brignone 2.4, per i quali non è stato presentato ricorso, prevedono un’IVA agevolata, nella misura del 4 o del 5 per cento, su un’ampia serie di prodotti per l’infanzia prevedendo coperture inferiori a 100 milioni di euro annui.

In proposito, conferma la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione alla luce dei seguenti dati acquisiti circa la possibile perdita di gettito derivante da tale intervento normativo. Infatti, ipotizzando una spesa media di soli 1.000 euro annui per ciascun bambino al di sotto dei due anni di età e prevedendo una riduzione dell’IVA al 5 per cento, si determina un onere superiore a 100 milioni di euro annui. Osserva che le proposte emendative invece prevedono per lo più un’IVA al 4 per cento e si rivolgono ad una platea indistinta di consumatori, che potrebbe comprendere anche famiglie con bambini al di sopra dei 2 anni. Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche dell’agevolazione, non sarebbe possibile prevedere un limite di spesa *pro capite*.

Per tali ragioni, ritiene che l’intervento in esame possa considerarsi ammissibile soltanto se corredato di una copertura finanziaria non inferiore ai 100 milioni di euro annui. Ciò posto, ribadisce quindi la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione dei predetti emendamenti.

In merito, infine, agli emendamenti Marcon 41-*sexies*.38 e Airaudo 22.60 e 19.25, fa presente che tali proposte emendative prevedono coperture a valere sul-

l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari, già aumentata al 26 per cento per effetto del decreto-legge n. 66 del 2014. Fa presente in proposito che, in occasione di quest’ultimo intervento normativo, la relazione tecnica ha previsto un recupero di gettito di circa 300 milioni di euro per ogni punto percentuale aggiuntivo di aliquota; tuttavia, nella stessa relazione tecnica e in occasione dell’esame di altre fattispecie analoghe è stata evidenziata la necessità di adottare un approccio prudenziale nella stima al fine di considerare la possibile contrazione della base imponibile in ragione di una eventuale delocalizzazione degli investimenti. Per tali ragioni, ritiene di non poter applicare un criterio di mera proporzionalità nel valutare l’effetto attribuibile ad ulteriori incrementi di aliquota. Avverte che ai fini dell’ammissibilità è stato quindi applicato un criterio che attribuisce un incremento di circa 100 milioni di euro per ogni punto percentuale, ulteriore rispetto al 26 per cento, fino ad un massimo di 300 milioni di euro annui. Sulla base di tali considerazioni, ribadisce pertanto la valutazione di inammissibilità per gli emendamenti sopra indicati che prevedono incrementi di gettito superiori a 200 milioni di euro per ciascun punto percentuale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 22.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 22 alle 22.20.